

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 febbraio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004.
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 13.

Regolamentazione delle discipline bio-naturali Pag. 7

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14.

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti Pag. 9

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 15.

Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36 Pag. 11

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2004, n. 30.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - il provvedimento di variazione. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2004, n. 31.

Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2004, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» Pag. 14

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 febbraio 2004, n. 5.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, concernente il regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8.

Commissione provinciale per le cooperative Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2004, n. 9.

Integrazione dell'elenco delle zone di protezione speciale di cui all'allegato B del decreto del presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63 Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 marzo 2004, n. 11.

Regolamento d'esecuzione ai sensi dell'art. 25-bis della legge provinciale del 17 giugno 1998, n. 6 per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 aprile 2004, n. 12.

Modifica del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 aprile 2004, n. 13.

Regolamento di esecuzione relativo alla garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 aprile 2004, n. 14.

Semplificazione delle procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi di carattere culturale o artistico per il gruppo linguistico italiano Pag. 21

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 giugno 2004, n. 0196/Pres.

Integrazione, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, ai regolamenti concernenti modalità di concessione dei contributi approvati con decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/1987, n. 0303/2000 e con decreto del Presidente della Regione n. 0451/2001 e n. 0118/2002. Approvazione Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 giugno 2004, n. 0198/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 giugno 2004, n. 0201/Pres.

Legge regionale n. 7/2000 - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti destinati alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale di cui all'art. 27 della legge regionale n. 20/1997. Approvazione Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 giugno 2004, n. 0203/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze ooperative correnti della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici. Approvazione Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 giugno 2004, n. 0204/Pres.

Legge regionale n. 64/1986, art. 10, primo comma, lettera b) - Regolamento recante modifiche al regolamento contenente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile di cui decreto del Presidente della Regione 0140/Pres./2002. Approvazione Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329. Approvazione Pag. 35

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 26.

Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari Pag. 36

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 27.

Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati Pag. 37

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 28.

Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei Pag. 38

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 29.

Disposizioni in materia di tributi regionali Pag. 39

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 30.

Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni Pag. 40

REGIONE MOLISELEGGE REGIONALE 11 novembre 2004, n. **25**.

Legge regionale concernente: «Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 324 e successive modifiche» . . . Pag. 41

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2004, n. **26**.

Aumento per l'anno 2005 degli importi della tassa automobilistica regionale e della sovrattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel Pag. 42

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2004, n. **27**.

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» (ARSIAM) Pag. 42

REGIONE CALABRIALEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. **25**.

Statuto della Regione Calabria. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. **26**.

Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell'economia della conoscenza . . . Pag. 58

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. **27**.

Azioni a sostegno di uno sviluppo dell'economia ittica della Calabria compatibile con l'obiettivo di valorizzazione della fascia costiera marina Pag. 60

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20
del 20 maggio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI E DI CONSORZI

Art. 1.

Modifica della legge regionale n. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: «idrauliche» sono inserite le seguenti: «nonché alla determinazione dei relativi canoni».

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n. 20/2002, la giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità; la tabella di cui all'allegato A può essere integrata o modificata con provvedimento della giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguitate dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene;

f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le comunità montane, nonché le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

Art. 2.

Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna

1. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale n. 20/2002, con riferimento all'utilizzo delle spiagge lacuali appartenenti al demanio della navigazione interna, la giunta regionale si attiene alle seguenti disposizioni e criteri:

a) l'occupazione di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetto al rilascio di concessione da parte dei competenti uffici della Regione e dei comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, ai sensi degli articoli 96 e 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) come inseriti dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Nel caso di presentazione di domande concorrenti sulla medesima area o bene, i competenti uffici regionali o comunali, procedono all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

3. Possono essere previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore dei soggetti pubblici e privati nonché per particolari tipologie di concessione.

4. Le concessioni, di norma, sono rilasciate:

a) per un periodo inferiore a tre anni, quelle finalizzate ad occupazioni contingenti di sole aree e beni, dovute a esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, estrazioni materiali in alveo;

b) per un periodo di tre anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di nove, quelle finalizzate a interventi ed usi che comportano alterazione permanente dei luoghi, che sono facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti;

c) per un periodo di trenta anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di quindici, nel caso di attività pubbliche, finanza di progetto o in presenza di attività aziendali o dell'associazionismo turistico, ricreativo e sportivo ovvero quelle relative ad utilizzazioni con interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata.

5. Il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al versamento di spese di istruttoria.

6. I canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono determinati, a far data dal 1º gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:

a) gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell'alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate A, B e C;

b) nell'ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

c) i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

d) i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. I canoni da applicare alle concessioni sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità.

8. L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1º gennaio 2001, del canone relativo all'occupazione, nonché gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1º gennaio 2001.

9. L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell'organo competente dello Stato, antecedentemente alla data, del 1º gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, è considerata come «occupazione anticipata» di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria a far data dal 1º gennaio 2001, ancorché il soggetto interessato fornisca all'autorità stessa la corrispondenza avvenuta con l'organo statale competente concernente l'occupazione di cui trattasi nonché, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall'organo statale.

10. In fase di prima applicazione della presente legge, a far data dal 1º gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2006, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all'alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d'ufficio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.

11. I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessionario previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1º gennaio 2007.

12. In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorità concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1º gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006.

Capo II

NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 3.

Attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza unificata del 10 dicembre 2003

1. In applicazione dell'accordo sancito nella Conferenza unificata Governo, regioni, province, comuni e comunità montane di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 10 dicembre 2003 e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'accesso ai livelli retributivo-funzionali

per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.

2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

3. La giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di 24 mesi, informandone la competente commissione consiliare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza unificata per realizzare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici nazionali.

Art. 4.

Disposizioni in merito alla Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 41/1998

1. Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), la giunta regionale è autorizzata a surrogare i componenti della Commissione regionale per l'impiego dimissionari, rispettando i criteri di rappresentatività attualmente stabiliti.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 55/1984

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) è sostituita dalla seguente:

«d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 3, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione.».

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 55/1984 è aggiunta la seguente:

«g-bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 55/1984 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando il lavoratore è in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennità anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere.».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 67/1994

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni) è sostituito dal seguente:

«4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificate e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o».

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 67/1994 è sostituita dalla seguente:

«c) le cooperative che prevedono, nell'arco di validità del progetto di sviluppo di cui all'art. 3, sia un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere *a*) e *b*) sia l'inserimento di persone svantaggiate come definite dall'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).».

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 67/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 devono ispirarsi, per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, ai principi di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 28/1993

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, è sostituita dalla seguente:

«d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificate e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144);»;

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1993, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 22/1997, è così sostituito:

«2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda.».

Art. 8.

Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile

1. La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne, attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convezione con la Finimonte S.p.a. per stabilire modalità e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.

3. Per gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2004 con le risorse dell'Unità previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.

Capo III

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 58/1987

1. L'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Uniformità delle attrezzature. Divise*). — 1. La giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 16, stabilisce per i servizi di Polizia locale degli enti locali della Regione, al fine di assicurare l'omogenea caratterizzazione e immediata riconoscibilità sul territorio:

a) le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi del grado, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari;

b) le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi di cui i servizi devono essere dotati;

c) le caratteristiche di placca e tesserino personale di riconoscimento.

2. A far data dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dei singoli provvedimenti di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 58/1987, come modificato dalla presente legge, sono rispettivamente abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente Norme in materia di Polizia locale):

a) i commi 2 e 4, nonché l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 4;

b) l'art. 5;

c) i commi 2, 4 e 5 dell'art. 6;

3. Gli enti locali danno attuazione a quanto stabilito dalla giunta regionale nei termini dalla stessa fissati nei singoli provvedimenti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 58/1987, come sostituito dalla presente legge.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 10 della legge regionale n. 57/1991.».

Art. 10.

Modifiche dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2001

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), le parole: «la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato» sono sostituite dalle parole: «la corresponsione di un acconto sull'indennità di fine mandato».

2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2001, la parola: «anticipazione» è sostituita dalla parola: «aconto».

3. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2001, la parola: «anticipazione» è sostituita dalla parola: «aconto».

4. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2001 è sostituito dal seguente:

«4. Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare dell'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2001, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.».

5. Per i consiglieri in carica nella presente legislatura, oltre al corrispettivo degli acconti di cui al comma 4, è detratta una ulteriore somma pari agli interessi legali conteggiati su ciascun acconto dalla data di corresponsione dello stesso fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2003.

Capo IV

OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2006

Art. 11.

Opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006

1. In funzione della realizzazione e del completamento di alcune delle infrastrutture turistiche e sportive ricomprese nel programma previsto dall'art. 21 della legge 1^o agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la Regione interviene finanziariamente, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, in Terme di Acqui S.p.a. e Monferrato 2000 S.p.A.

2. Relativamente a Terme di Acqui S.p.a. la Regione concorre al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla società per la riqualificazione e la nuova costruzione di stabilimenti termali e relativo sistema infrastrutturale mediante sottoscrizione, in proporzione alla quota azionaria posseduta ed in adesione all'aumento di capitale deliberato dalla assemblea della società, di un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a euro 21.000.000,00.

3. Rispetto a Monterosa 2000 S.p.A., la Regione garantisce la provvista finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere funzionali al completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, mediante sottoscrizione, per un importo massimo di euro 5.200.000,00, di strumenti di debito o finanziari all'upo emessi dalla società e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la giunta regionale si avvale di Finpiemonte S.p.a. cui vengono, trasferite le necessarie risorse finanziarie, secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.a.), che risultino comunque idonei a soddisfare l'esigenza di configurare la corretta esecuzione delle opere quale presupposto della conversione in capitale sociale.

5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte, sia in termini di competenza che di cassa, mediante l'utilizzo delle somme iscritte, nel bilancio di previsione, per l'anno finanziario 2004, all'interno dell'UPB 21022 (Turismo sport parchi - Offerta turistica interventi comunitari - Titolo II - spese di investimento).

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Contributi straordinari

1. È autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di euro 50.000.000,00 a favore dell'Ordine Mauriziano. L'importo e le modalità di erogazione sono definite in base al protocollo d'intesa approvato con deliberazione della giunta regionale n. 57-11013 del 17 novembre 2003.

2. È attribuita a favore del comune di Torino l'erogazione di un contributo straordinario di euro 12.042.215,00 per l'assistenza residenziale ed anziani non autosufficienti prestata in istituti del comune di Torino.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede con la disponibilità iscritte all'interno dell'UPB 28051 (Programmazione Sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - spese correnti).

Art. 13.

Provvedimenti in materia di personale di cui alle leggi regionali nn. 33/1998 e 39/1998 e successive modificazioni

1. Il personale non di ruolo, in servizio alla data dell'11 maggio 2004 presso i gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi), oppure presso gli uffici di comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 1º dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento, del personale assegnato) e successive modificazioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è inquadrato, a domanda, e con le modalità indicate nei commi successivi, nei ruoli della giunta e del consiglio regionale.

2. L'inquadramento, è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione, nonché di una anzianità lavorativa di almeno sei mesi maturati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi sia della legge regionale n. 33/1998 sia della legge regionale n. 39/1998, alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. La competente direzione della giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale definiscono, per i rispettivi ruoli, modalità e contenuti delle prove concorsuali.

4. La dotazione organica del ruolo della giunta regionale è incrementata di undici posti di categoria D, di nove posti di categoria C, di quattro posti di categoria B.

5. La dotazione organica del ruolo del consiglio regionale è incrementata di ventuno posti di categoria D, di quarantotto posti di categoria C, di sette posti di categoria B.

6. Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 1.500.000,00 si fa fronte con la UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 maggio 2004

GHIGO

04R0421

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 13.

Regolamentazione delle discipline bio-naturali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta, istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.

Art. 2.

Definizione delle discipline bio-naturali

1. Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona. Il principio guida di tali discipline è l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano.

2. Ciascuna disciplina possiede una tipica peculiarità ed utilizza tecniche, strumenti e dinamiche diverse.

3. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.

Art. 3.

Commissione regionale permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della legge è istituita presso l'assessorato competente in materia la commissione permanente per gli operatori delle discipline bio-naturali, di seguito denominata commissione.

2. La commissione è composta dai seguenti soggetti:

- a) l'assessore regionale competente in materia o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia individuato nell'organico della direzione di riferimento;
- c) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici;

- d) un rappresentante designato dall'Ordine dei farmacisti;
- e) un rappresentante designato dall'Università degli studi;
- f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle discipline bio-naturali riconosciute ai sensi della legge.

3. La commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso l'assessorato competente in materia, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della commissione stessa.

4. Ai componenti la commissione spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

Art. 4.

Compiti della commissione

1. La commissione svolge i seguenti compiti:

- a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali, nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla cultura del benessere;
- b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'assessorato competente in materia;
- c) collabora con l'assessorato regionale competente in materia alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori;
- d) verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline bio-naturali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 5.

Art. 5.

Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali

1. È istituito presso l'assessorato competente in materia il registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.

2. Il registro regionale è articolato in sezioni dedicate ad ogni specialità.

3. L'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare l'idoneità dell'operatore all'iscrizione o in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialità.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

1. A coloro che esercitano l'attività professionale di operatore di una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, senza essere iscritti nel registro regionale è applicata una sanzione amministrativa pecunaria da € 250,00 a 1500,00, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale.

2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale.

3. Nei casi esemplificati al comma 2, può essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro regionale.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline bio-naturali, presentano alla commissione, entro l'anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui all'art. 5, allegando alla istanza i titoli professionali posseduti, nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.

2. La commissione, sulla base della documentazione presentata, verifica l'idoneità dell'operatore all'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e provvede a rilasciarne la conseguente autorizzazione.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, e con successiva periodicità annuale, la giunta regionale esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione dalla quale emerge una rendicontazione in merito all'istituzione della commissione di cui all'art. 3 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Sulla base dei dati acquisiti in seguito allo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

- a) numero degli operatori di discipline bio-naturali iscritti nel registro regionale di cui all'art. 5, suddivisi per specialità;
- b) numero delle istanze di iscrizione non accolte e motivazione delle cause di esclusione;
- c) numero, tipologia, entità e motivazione delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 6 e quantificazione complessiva degli introiti derivati;
- d) programmi di divulgazione delle discipline bio-naturali promossi ed adottati, con particolare riferimento alle campagne informative realizzate ed ai costi correlati;
- e) analisi della divulgazione delle discipline bio-naturali presso l'utenza, con specifica rilevazione degli incrementi di diffusione conseguenti all'applicazione della legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 alla spesa di € 100.000,00 per ciascun anno, di cui € 50.000,00 per spese relative alla promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del benessere ed € 50.000,00 per oneri di monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina del benessere, ricomprese nell'unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti), si fa fronte con le risorse stanziate nella stessa UPB del bilancio annuale di previsione per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

2. Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6, irrogate a seguito delle irregolarità riscontrate, costituiscono entrata regionale nell'UPB 0902 (Bilanci e finanze - Ragioneria titolo III - Entrate extratributarie) del bilancio regionale per l'anno 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 maggio 2004

GHIGO

04R0322

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14.

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
F i n a l i t à

1. La Regione Piemonte con la presente legge detta i principi ed i criteri per migliorare l'efficienza complessiva del servizio pubblico del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione, al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza e di favorire la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale.

Art. 2.
Indirizzi generali e funzioni

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria:

a) individua i bacini di utenza anche non contigui, per garantire un'articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;

b) definisce le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;

c) definisce le tipologie dei nuovi impianti;

d) determina le superfici minime, le distanze minime e gli indici di edificabilità degli impianti;

e) determina gli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

f) individua le aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiose, e le eventuali altre aree in cui sia possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento;

g) determina e disciplina i criteri di incompatibilità;

h) definisce l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;

i) stabilisce le sospensioni facoltative dell'attività degli impianti;

l) individua i criteri e le modalità per lo sviluppo negli impianti delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;

m) individua le modifiche degli impianti e le relative modalità di realizzazione;

n) stabilisce le modalità per il prelievo di carburanti in contenitori mobili;

o) individua gli eventuali altri criteri e parametri.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla competente commissione consiliare per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione; trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

3. La Regione concede contributi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e per il miglioramento e l'ammodernamento del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti secondo i principi della presente legge.

Art. 3.

D e f i n i z i o n i

1. Si intende per «rete» l'insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio.

2. Si intendono per «carburanti per autotrazione» i seguenti tipi di prodotti:

- a)* benzine;
- b)* gasolio;
- c)* gas di petrolio liquefatto (GPL);
- d)* metano;
- e)* ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA);
- f)* idrogeno.

3. Si intende per «impianto stradale di distribuzione dei carburanti» il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.

4. Si intende per «impianto lacuale di distribuzione dei carburanti» il complesso unitario, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attività accessorie.

5. Si intende per «impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato» un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini.

Art. 4.

Procedure per i nuovi impianti

1. Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Nei comuni in cui è istituito ed operante, si ricorre allo sportello unico per le attività produttive per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto.

Art. 5.

Sospensione obbligatoria dell'attività

1. Il sindaco dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza. In caso di inottemperanza, il sindaco può ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

Art. 6.

Collaudo, perizie, autocertificazione

1. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quinquennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un'apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo disposto dal comune.

3. Per la messa in esercizio di nuovi impianti e delle parti modificate occorre che il titolare dell'autorizzazione fornisca al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.

4. Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti tesorerie comunali.

5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art. 7.

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di seguito elencate sono punite secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e precisamente:

a) l'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00 e con la chiusura immediata dell'impianto;

b) l'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da € 250,00 a € 2.500,00 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;

c) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o la mancata osservanza delle disposizioni sull'indicazione dei prezzi, con la sanzione del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

Art. 8.

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.

2. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, tranne nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici od interventi sul traffico o sulla viabilità.

Art. 9.

Vigilanza

1. L'applicazione delle sanzioni e le revocate previste dagli articoli 7 e 8 sono di competenza del comune ove è installato l'impianto.

Art. 10.

Sistema informativo e osservatorio regionale della rete carburanti

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i comuni, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

3. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'Osservatorio regionale della rete carburanti che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore;

b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;

c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali dei gestori, alle organizzazioni sindacali dei dipendenti nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 8, della Costituzione, può essere costituito un Osservatorio interregionale in accordo con altre regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11.

Formazione professionale

1. La giunta regionale, ai fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenerne e qualificare l'occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla giunta regionale in conformità delle disposizioni delle normative regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impegno.

3. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, nonché da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale, sulla base degli indirizzi regionali.

Art. 12.

Credito per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti

1. La Regione agevola l'accesso al credito dei comuni e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione dei carburanti attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di impianti in zone carenti di servizio ed in altre aree territorialmente svantaggiate, così come definite dalla programmazione regionale;

b) a favorire la diffusione della distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;

c) alla realizzazione di attività integrative di carattere commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;

d) alla realizzazione dei programmi di sviluppo delle imprese inerenti all'innovazione gestionale e tecnologica, al ricorso alla certificazione di qualità, alla formazione e all'aggiornamento professionale;

e) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Gli interventi per il finanziamento dei programmi possono essere attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come sostituto dall'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, tramite l'istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate dall'art. 13.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali e comunitarie, sono attribuiti in una delle seguenti forme:

a) concessione di garanzie sui prestiti;

b) bonus fiscale;

c) contributi in conto capitale e in conto interessi;

d) finanziamenti agevolati;

e) finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria.

4. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

5. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*«de minimis»*), per ciascun intervento e a favore dei soggetti di cui al comma 1, individua:

- a) la tipologia del procedimento, con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;
- b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;
- c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;
- d) la forma dell'aiuto concedibile, scelta tra quelle indicate al comma 3;
- e) l'intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione linda o netta;
- f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;
- g) le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La giunta regionale predisponde annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

7. Sulla scorta dei dati rilevati, la giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predisponde e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
- d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa complessiva di € 460.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 nell'Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato - Rete carburanti commercio aree pubbliche - Titolo I - spese correnti) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: «Spese per l'Osservatorio regionale dei carburanti» pari ad € 100.000,00, in termini di competenza e di cassa; «Contributi per la formazione e la qualificazione degli operatori della rete distributiva dei carburanti» pari ad € 60.000,00, in termini di competenza e di cassa. Nell'UPB 17022 (Commercio e artigianato - tutela del consumatore Mercati - Titolo II - Spese d'investimento) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: «Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore degli enti locali», pari ad € 120.000,00, in termini di competenza e di cassa; «Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore delle imprese e loro forme associative» pari a € 180.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede riducendo rispettivamente di € 160.000,00, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09011 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo I - spese correnti) e di € 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo II - Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

4. Ai medesimi oneri per l'anno 2005 si provvede con le dotazioni delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);

b) la legge regionale 16 luglio 2001, n. 15 (Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 «Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione»);

c) il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, restano in vigore i criteri adottati dalla giunta regionale in attuazione della legge regionale n. 8/1999 e della legge regionale n. 15/2001.

2. L'autorizzazione comunale per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta entro centoventi giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 maggio 2004

GHIGO

04R0323

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 15.

Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.

(Pubblicata nel suppl ord. n. 3 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte e le modalità per il loro utilizzo. Detta altresì norme integrative alla legge 5 febbraio 1998 n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).

Art. 2.*Caratteristiche e uso dello stemma*

1. Lo stemma della Regione Piemonte (allegato A) è così costituito: di rosso alla croce d'argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi», già stemma del Piemonte dal 1424.

2. Lo stemma della Regione è rappresentato sul frontespizio del *Bollettino ufficiale*, su ogni atto ufficiale, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli Organi ed uffici regionali; può essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonché su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni.

3. Per l'utilizzo di cui al comma 2, lo stemma viene di norma accompagnato dalla scritta «Regione Piemonte» o «Consiglio regionale del Piemonte», secondo grafica e modalità stabilite da apposito manuale d'uso definito in accordo tra le competenti strutture della giunta e del consiglio regionale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'uso dello stemma è escluso per ogni soggetto non inserito nella struttura organizzativa dell'ente.

Art. 3.*Caratteristiche e uso del gonfalone*

1. Il gonfalone della Regione Piemonte (allegato B) è così costituito: «interzato in fascia: nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d'arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che è di rosso alla croce d'argento, spezzata da lambello azzurro di tre pezzi».

2. All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale, frangiato dorò.

3. Il gonfalone è assegnato alla giunta ed al consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. L'utilizzo compete ai rispettivi Presidenti, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali nel territorio della regione. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori del territorio regionale è decisa dal Presidente della giunta regionale, sentito il Presidente del consiglio regionale.

Art. 4.*Caratteristiche ed uso del sigillo*

1. Il sigillo della Regione (allegato C) è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed incorona la dicitura «Regione Piemonte».

2. Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali.

3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti degli uffici regionali cui gli stessi sono assegnati.

4. Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di prego ed utilizzate quali oggetti di rappresentanza istituzionale.

Art. 5.*Sigillo della Regione*

1. Il Consiglio, regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, a cittadini nati nella Regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, ed alla memoria meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo ed approvata da almeno nove decimi dei suoi componenti.

Art. 6.*Caratteristiche della bandiera*

1. La bandiera del Piemonte (allegato D) è costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione è di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce è di centimetri venti. La larghezza del contorno è di centimetri dieci. La frangia è di centimetri sette.

2. La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.

3. I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma.

Art. 7.*Esposizione della bandiera*

1. Fatti salvi i disposti di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2000, l'esposizione della bandiera nella Regione ha luogo nei casi previsti dai commi 2 e 3 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera deve essere esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale.

3. La bandiera viene altresì esposta:

a) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di comunità montana, comunali e circoscrizionali;

b) all'esterno degli edifici scolastici;

c) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;

d) ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

4. Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festività nazionali, della festa del Piemonte e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. La bandiera è esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei consigli comunali, provinciali e di comunità montane, nonché all'interno dell'ufficio del Presidente della giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle province e delle comunità montane, dei sindaci.

Art. 8.*Modalità di esposizione*

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, si può disporre che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

4. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica o di Paesi stranieri, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

5. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezzasta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche ceremonie funebri.

6. La bandiera regionale non può essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate o comunque per decorare in occasione di riunioni istituzionali, possono utilizzarsi nastri o gonfaloni riproducenti i colori rosso, blu e arancio del gonfalone regionale.

7. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2000, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale individuano gli uffici responsabili per la verifica della esposizione corretta della bandiera all'esterno ed all'interno degli edifici di rispettiva competenza.

Art. 9.*Caratteristiche e uso della fascia*

1. La fascia riporta i colori della bandiera con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell'Unione europea sul lembo opposto (allegato E).

2. La fascia è assegnata al Presidente della giunta regionale e al Presidente del consiglio regionale; l'utilizzo compete ad essi, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali e può essere delegato ad un assessore o ad un consigliere.

Art. 10.

Diploma di benemerenza

1. Con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta motivata, è rilasciato un diploma di benemerenza a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con atto deliberativo le procedure di proposta e rilascio nonché le caratteristiche tecniche del diploma.

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4 (Adozione del gonfalone e dello stemma della Regione Piemonte);
- b) legge regionale 24 novembre 1995, n. 83 (Adozione della bandiera della Regione Piemonte);
- c) legge regionale 17 giugno 1997, n. 36 (Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 maggio 2004

GHIGO

04R0324

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2004, n. 30.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - il provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 5 novembre 2004)

(Omissis).

04R0812

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2004, n. 31.

Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 5 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente legge:

Art. 1.

Applicazione della sanatoria edilizia

1. La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come ulteriormente modificato dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Lombardia secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo art. 32, nonché nei relativi allegati, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Sono ammesse alla sanatoria di cui al comma 1 anche le tipologie di illecito numeri 4, 5, 6 dell'allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, relative ad immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

3. Le domande di sanatoria già presentate alla data di entrata in vigore della legge n. 191/2004 di conversione del decreto-legge n. 168/2004 restano valide anche per quanto concerne l'anticipazione degli oneri concessori e ai fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge. L'ammontare complessivo degli oneri concessori è determinato secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 6.

Art. 2.

Casi di esclusione e limiti alla sanatoria edilizia

1. Fatti salvi gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'esclusione non opera per le strutture pertinenziali degli edifici prive di funzionalità autonoma.

2. Non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle aree demaniali, nelle aree a parco regionale, fatte salve le zone di rinvio alla pianificazione comunale, sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito numero 6 di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

4. Nelle aree a parco naturale, nelle riserve naturali e nei monumenti naturali sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito numero 6 di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, limitatamente alle opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

5. Nell'ambito dei complessi ricettivi all'aria aperta, non sono suscettibili di sanatoria i preingressi e gli allestimenti di pernottamento mobili di cui agli, articoli 2 e 5 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta), nell'eventualità di perdita dei requisiti di mobilità fissati dalla normativa suddetta e dal regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Regolamento in attuazione della legge 13 aprile 2001, n. 7 «Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta»).

Art. 3.

Sanatoria nelle aree soggette a vincoli e nei siti di Rete Natura 2000

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, nonché dei beni ambientali e paesaggistici, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora li vincolo comporti inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima dell'esecuzione delle opere.

2. Ai fini della sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le fattispecie di esclusione ivi contemplate, si applica la disciplina prevista dall'art. 32 della legge n. 47/1985.

3. La sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è subordinata all'esito positivo della valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. A tal fine la valutazione di incidenza è allegata alla domanda di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, ovvero è prodotta, ad integrazione della medesima, entro il 30 settembre 2005. Qualora la valutazione di incidenza sia comunicata al comune successivamente al 30 giugno 2005, il termine previsto dal comma 37 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, decorre dalla comunicazione medesima.

Art. 4.

Contributo di costruzione

1. Con apposita deliberazione, da assumersi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune definisce i termini e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla sanatoria delle opere abusive, nonché del contributo sul costo di costruzione nei casi di cui al comma 5. Inoltre, può disporre che gli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione di opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all'allegato I al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, siano incrementati, rispettivamente, fino al massimo del 50, 30 e 20 per cento.

2. Nella stessa deliberazione di cui al comma 1, il comune può stabilire che una quota non superiore al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione, calcolati in via presuntiva dai richiedenti la sanatoria, sia versata, a titolo di anticipazione, all'atto della presentazione della domanda di sanatoria.

3. Per le domande presentate anteriormente alla deliberazione comunale di cui al comma 1, l'eventuale conguaglio degli oneri dovuti a titolo di anticipazione deve essere versato entro venti giorni dalla deliberazione stessa.

4. L'importo definitivo degli oneri di urbanizzazione dovuti è determinato dal comune nel titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero direttamente dal richiedente la sanatoria in caso di applicazione della disciplina di cui al comma 37 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, fatta salva la possibilità per il comune di richiedere successivamente l'eventuale conguaglio.

5. Il contributo sul costo di costruzione è dovuto ai fini della sanatoria delle sole opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all'allegato I al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, qualora realizzate dopo il 29 gennaio 1977.

6 Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria.

7. In assenza della deliberazione di cui al comma 1, il contributo di costruzione è corrisposto per intero all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 novembre 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. /1088
del 27 ottobre 2004.*

04R0813

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2004, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 24 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 13 - Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono aggiunti i seguenti commi:

a1-bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:

a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di Stato membro dell'U.E. o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'U.E. accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) al riconoscimento, da parte della FISI in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri diversi da quelli di cui alla lettera *a*).

1-ter. In deroga ai commi 1 e *1-bis*, i maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre regioni o quelli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma *1-bis*, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare. È omessa la comunicazione qualora si tratti di esercizio occasionale.

1-quater. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità, per i maestri di sci se si svolge almeno per la durata di una stagione sciistica, per le guide alpine se si svolge per almeno sei mesi all'anno, anche non consecutivi, o in ogni caso se la guida ha un recapito anche stagionale in Lombardia. L'esercizio è occasionale se si svolge per non più di quindici giorni nell'arco della stagione sciistica, per i maestri di sci, o nell'arco dell'anno, per le guide alpine.

1-quinties. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, con gli opportuni adattamenti.».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 26/2002, è sostituito dal seguente:

«2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di auto-governo delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine;».

3. Il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 26/2002, è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono definiti:

a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;

b) modalità di formazione e di composizione dei collegi di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali;

c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attività diverse da quelle disciplinate dall'art. 15, in particolare ai fini dell'esercizio senza carattere di stabilità dell'attività di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna da parte di soggetto iscritto all'albo o elenco di altra Regione o straniero che abbia ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1-bis. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare riguardo all'iscrizione nell'albo o elenco della Lombardia di maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna iscritti all'albo o elenco di altra Regione o stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1-bis, nonché all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 15/2002.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 14 - Corsi di formazione ed esami di riabilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26.

1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è sostituito dal seguente:

«4. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono stabiliti la periodicità dei corsi di abilitazione, di aggiornamento e di specializzazione, le modalità di nomina e composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove di esame, le modalità di determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi, nonché dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 15 - Scuole di sci e di alpinismo della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) le parole «la denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti indicati con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2002, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono indicati i presupposti e i requisiti necessari delle scuole, specialmente con riguardo alla qualità e quantità dell'organico, all'organizzazione e al coordinamento con altri soggetti.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 15-bis - assicurazione alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (Assicurazione). — 1. Le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di scialpinismo, nonché, singolarmente, i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere coperti da adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla propria attività, come specificato con regolamento regionale.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 16 - aree sciabili della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26

1. L'art. 16 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Area sciabile, area sciabile attrezzata, piste). — 1. Su proposta delle comunità montane, conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere del Comitato consultivo per le aree sciabili, di cui al comma 14. Costituisce area sciabile la superficie nell'ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve.

2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l'apprestamento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L'area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d'innevamento, ove presenti.

3. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell'area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), individuazione dell'area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, con applicazione di quanto previsto dall'art. 1032 del codice civile qualora l'accordo non venga raggiunto.

4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:

a) piste da discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, ovvero alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;

b) piste da fondo, destinate alla pratica dello sci da fondo;

c) piste destinate ad altri sport sulla neve, quali la slitta e lo slittino.

5. La pista può essere in tutto o in parte utilizzata come campo-scuola per la pratica dello sport sulla neve cui la pista è destinata. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 363/2003.

6. L'apprestamento della pista e la sua apertura al pubblico sono soggetti alle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 9 rilasciate dalla comunità montana competente per territorio.

7. La comunità montana autorizza l'apprestamento della pista, dopo aver:

a) accertato che la pista progettata sia conforme alle previsioni della presente legge e a requisiti tali da garantire rispetto per l'ambiente, idoneità idrogeologica, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, assenza di pericoli, in particolare di frane e valanghe;

b) accertato che la pista progettata sia conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani della comunità montana stessa;

c) raggiunto un'intesa con i comuni interessati;

d) acquisito il parere della commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve, che ogni comunità montana regolamenta e costituisce.

8. La comunità montana trasmette copia dell'autorizzazione all'apprestamento alla direzione generale regionale competente, che include la pista nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.

9. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico dopo aver accertato che il richiedente abbia:

a) apprestato la pista in conformità all'autorizzazione rilasciata;

b) stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso della pista;

c) istituito un adeguato servizio pista, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 11. Ferma restando la responsabilità del gestore, le operazioni comprese nei compiti di cui al comma 11, lettere d) ed e) che siano particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo;

d) istituito un adeguato servizio di soccorso, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 12, salvo che la comunità montana autorizzi il gestore a non istituire il servizio, in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;

e) nominato un idoneo direttore della pista, per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso.

10. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste, fermo restando la necessità che siano, rispettivamente, idonei e adeguati.

11. Il gestore della pista è responsabile dello svolgimento dei compiti di servizio pista, in particolare:

a) della delimitazione della pista, in modo da consentire all'utente di riconoscerne i bordi anche in condizioni di scarsa visibilità;

b) della segnatura della pista in conformità alla classificazione effettuata in base alle sue caratteristiche;

c) della collocazione sulla pista della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, nel rispetto dell'art. 6 della legge n. 363/2003. La segnaletica comprende l'esposizione di informazioni adeguatamente visibili relative alla classificazione, ai tipi di sistemi segnaletici, alle regole di comportamento degli utenti;

d) della preparazione della pista, ai fini della sicurezza degli utenti, ivi compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusa quella estiva e inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque. Il gestore deve astenersi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente, nella produzione di neve artificiale;

e) della protezione della pista, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli, in particolare dal pericolo di frane e valanghe;

f) della regolazione dell'accesso alla pista, che deve essere precluso, anche se sono ancora funzionanti gli impianti di risalita, in tutti i casi di pericolo. Una pista da discesa può essere in tutto o in parte interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica dello snowboard;

g) del controllo della pista, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma e al comma 12.

12. Il gestore della pista è responsabile dello svolgimento dei compiti di servizio di soccorso, in particolare deve recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sull'area sciabile attrezzata, effettuare gli interventi sanitari di primo soccorso e trasportare l'infortunato sino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.

13. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'art. 56, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

14. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo. Con il medesimo regolamento sono definiti la composizione, il funzionamento e i compiti del comitato consultivo per le aree sciabili, da costituirsi con successivo atto della giunta regionale».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 16-bis - Regole di comportamento degli utenti alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Regole di comportamento degli utenti*). — 1. Ai fini della presente legge, si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. La citazione nel presente articolo del gestore della pista o del gestore dell'impianto di risalita s'intende riferita anche ai loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 363/2003, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il comportamento dell'utente deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile, oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo.

L'obbligo di adeguare il proprio comportamento può anche comportare la parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve o da qualsiasi altro utilizzo dell'area sciabile attrezzata;

b) l'utente, nei limiti del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la presenza agli utenti che sopraggiungono, richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e deve avvertire immediatamente il gestore della pista o il gestore dell'impianto o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;

c) l'utente deve attenersi:

1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla regolazione dell'accesso curate dal gestore della pista, nonché alle regole di utilizzo dell'impianto di risalita poste al pubblico a cura del relativo gestore;

2) alle disposizioni impartite, nell'esercizio dei loro compiti, dal gestore della pista o dal gestore dell'impianto di risalita o dalle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;

d) l'utente deve fornire le proprie generalità, nonché le informazioni richieste, al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti, ivi compresi i casi in cui l'utente sia coinvolto o testimone in un incidente;

e) l'utente può utilizzare la pista esclusivamente facendo uso degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve al quale la pista è destinata, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 363/2003 e dalla lettera f) del presente comma;

f) il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica;

g) gli sciatori da fondo devono utilizzare la traccia nel senso cui è destinata e, salvo diversa segnaletica, se la pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella più a destra, anche se sono in gruppo;

h) hanno la precedenza e non devono essere intralciati:

1) l'utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;

2) l'utente in movimento, rispetto all'utente che si rimette in movimento, nella stessa pista;

3) l'utente che si trova nella pista, rispetto all'utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;

4) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, l'utente a valle rispetto all'utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

5) nella pratica dello sci da fondo, lo sciatore che scende, rispetto allo sciatore che sale, in caso di unica traccia utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se detta traccia è in piano, due sciatori che la utilizzano in sensi opposti devono procedere liberandola e portandosi ciascuno alla propria destra, salvo diversa segnaletica. Nel caso di traccia utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte dello sciatore che segue e che l'abbia richiesto a voce, salvo diversa segnaletica; lo sciatore che segue, previo avvertimento a voce, può anche sorpassare fuori dalla traccia medesima lo sciatore che precede, sia a sinistra sia a destra, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

6) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla lettera f);

i) l'utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto scarsamente visibile. In caso di fermata involontaria sulla pista, l'utente, nei limiti del possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo. In deroga alla presente lettera, la fermata o la sosta possono essere effettuate ovunque sia necessario e urgente per rispettare le regole di cui alle lettere a), b), c);

j) l'utente non deve alterare lo stato dell'area sciabile attrezzata, in particolare abbandonando rifiuti o danneggiando l'ambiente;

k) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 363/2002, gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori pista e gli sci alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre, gli sci alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

4. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo».

Art. 7.

Modifiche all'art. 18 - sanzioni della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) le parole «dai commi 3, 4, 5 e 10» sono sostituite dalle parole «dall'art. 18-bis» e le parole «, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo,» sono sopprese.

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 26/2002, sono abrogati.

3. Al comma 8 dell'art. 18 della legge regionale n. 26/2002, dopo la parola «disciplinari» sono aggiunte le parole: «, in aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative».

4. Il comma 10 dell'art. 18 della legge regionale n. 26/2002 è abrogato.

Art. 8.

Inserimento dell'art. 18-bis - Sanzioni amministrative relative alle discipline sportive della montagna alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26.

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Sanzioni amministrative relative alle discipline sportive della montagna*). — 1. Con riferimento alle violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nell'art. 16-bis e specificate nel regolamento attuativo di cui all'art. 16-bis, comma 4, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da 30 euro a 150 euro per il responsabile della violazione dell'obbligo di indossare il casco, previsto nell'art. 16-bis, comma 2, lettera *k*). La presente sanzione si applica alle violazioni accertate dall'1° gennaio 2005;

b) da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'obbligo di assistenza, previsto nell'art. 16-bis, comma 2, lettera *b*);

c) da 25 euro a 250 euro per la violazione di una delle altre regole.

2. Con riferimento alle violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, prevista negli articoli 13 e 14 e specificata nel regolamento attuativo di cui agli articoli 13, comma 6, e 14, comma 4, nonché con riferimento alle violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, prevista nell'art. 15 e specificata nel regolamento attuativo di cui all'art. 15, comma 4, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da 600 euro a 2.000 euro, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione senza essere iscritto all'albo regionale della Lombardia per la disciplina esercitata o per il grado esercitato, in conformità all'art. 13, comma 1, o senza aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 13, comma 1-ter o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 13, comma 1-bis;

b) da 1.500 euro a 3.000 euro, aumentati della metà ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2002 nel caso vi sia stato silenzio-assenso o denuncia d'inizio attività, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione senza essere in possesso:

1) dell'abilitazione per la disciplina esercitata, rilasciata dalla Regione Lombardia o da altre regioni o province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all'art. 13, comma 1-bis;

2) o di una o più condizioni necessarie per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 13, comma 6, lettera *a*);

c) da 500 euro a 5.000 euro, per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell'art. 13, comma 6, lettera *b*);

d) da 2.500 euro a 5.000 euro, per la mancata stipulazione della polizza di cui all'art. 15-bis;

e) da 1.000 euro a 3.000 euro, in solido, per coloro i quali esercitino un'attività corrispondente a una scuola di sci o a una scuola di alpinismo o di scialpinismo, comunque denominata, in difformità dall'art. 15.

3. Con riferimento alle violazioni della disciplina delle aree sciabili, prevista nell'art. 16 e specificata nel regolamento attuativo di cui all'art. 16, comma 14, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per chiunque appresti o apra al pubblico o gestisca una pista:

1) senza le autorizzazioni di cui all'art. 16, commi 1 e 9 da 5.000 euro a 25.000 euro;

2) in difformità dai contenuti dell'autorizzazione da 2.500 euro a 20.000 euro;

b) per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista:

1) senza aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 16, comma 9, lettera *b*), da 20.000 euro a 200.000 euro;

2) senza aver istituito il servizio piste di cui all'art. 16, comma 9, lettera *c*), da 2.500 euro a 15.000 euro;

3) senza aver istituito il servizio soccorso di cui all'art. 16, comma 9, lettera *d*), da 5.000 euro a 25.000 euro;

4) senza aver nominato il direttore delle piste da 2.000 euro a 5.000 euro;

5) senza esporre la segnaletica o le informazioni di cui all'art. 16, comma 11, lettera *c*), da 25 euro a 250 euro;

6) senza ottemperare alle prescrizioni contenute nell'art. 16, commi 11 e 12, eccettuate quelle di cui al comma 11, lettera *c*), da 1.300 euro a 13.000 euro;

c) da 20.000 euro a 200.000 euro per il gestore che non abbia assicurato il soccorso di un infortunato come previsto dall'art. 16, comma 12;

d) da 5.000 euro a 50.000 euro per il gestore che non abbia chiuso una pista o parte di essa in caso di pericolo o non agibilità, contravvenendo all'art. 16, comma 11, lettera *f*).

4. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile ai sensi di più disposizioni, si applica la sanzione più grave in concreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse:

a) i comuni, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti, di cui al comma 1;

b) i comuni, per le violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, di cui al comma 2;

c) i comuni e le province, per le violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, di cui al comma 2;

d) la comunità montana per la violazione della disciplina delle aree sciabili, di cui al comma 3.

6. Gli enti che, nell'esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne trasmettono immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 5.

7. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 20 - Norme finali, transitorie e abrogazioni della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26

1. Al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 novembre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1102 del 16 novembre 2004

04R0809

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 10 febbraio 2004, n. 5.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, concernente il regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 30 marzo 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4623 del 15 dicembre 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è aggiunta la seguente lettera *c*):

«*c*) comuni di confine attraversati dalle principali arterie destinate al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001, C(2001) 3548, la maggior parte delle sezioni di censimento è classificata come zona obiettivo 2».

2. Nell'elenco di cui comma 2 dell'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, le parole «Curon Venosta (solo Curon e Vallelunga)» sono sostituite dalle parole «Curon Venosta».

3. Nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, le parole «Curon Venosta (ad eccezione di Curon e Vallelunga)» sono sopprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 febbraio 2004

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2004,
 Registro n. 1, foglio n. 4.*

04R0709

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 5 marzo 2004, n. 8.

Commissione provinciale per le cooperative.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 27 aprile 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 1º marzo 2004, n. 510;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le funzioni della commissione provinciale per le cooperative di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, sono attribuite al direttore della ripartizione provinciale competente, fatta eccezione per la revoca degli amministratori e dei sindaci, la nomina e la proroga del commissario e la nomina del vice-commissario di cui all'art. 25 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, funzioni che sono attribuite alla giunta provinciale, la quale decide sentite le associazioni esponenziali degli interessi delle cooperative operanti in provincia.

2. Avverso i provvedimenti di cui alle funzioni del comma 1 è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 marzo 2004

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2004,
 Registro n. 1, foglio n. 7.*

04R0710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 19 marzo 2004, n. 9.

Integrazione dell'elenco delle zone di protezione speciale di cui all'allegato B del decreto del presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 27 aprile 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 467 del 16 febbraio 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

Articolo unico

L'elenco delle zone di protezione speciale di cui all'allegato B del decreto del presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63 è sostituito come segue:

ALLEGATO B

Zone di Protezione Speciale

Ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (direttiva «Uccelli») di cui alle delibere della giunta provinciale n. 6188 del 30 dicembre 1999 nonché n. 467 del 16 febbraio 2004:

Biotopo *Ontaneto di Sluderno* (Cod. IT311002);

Biotopo *Vegetazione steppica Sonnenberg* (Cod. IT3110010);

Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110011);

Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110012);
Biotope Delta del Valsura (Cod. IT3110013);
Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina (Cod. IT3110017);
Biotope Ontaneti dell'Aurino (Cod. IT310018);
Parco Naturale Dolomiti di Sesto (Cod. IT3110021);
Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies (Cod. IT3110024);
Valle di Funes - Sas de Putia nel Parco Naturale Puez Odle (Cod. IT3110026);
Parco Naturale dello Sciliar (Cod. IT3110029);
Biotope Lago di Caldaro (Cod. IT3110034);
Parco Naturale Monte Corno (Cod. IT3110036);
Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110038);
Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110039);
Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110040).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 marzo 2004

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2004,
Registro n. 1, foglio n. 8.*

04R0711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 marzo 2004, n. 11.

Regolamento d'esecuzione ai sensi dell'art. 25-bis della legge provinciale del 17 giugno 1998, n. 6 per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche.

(Pubblicato nel sup. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 27 aprile 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 marzo 2004, n. 829;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Tabelle per il calcolo dell'onorario

1. Gli onorari e le spese a percentuale relativi alle attività di progettazione, direzione dei lavori, assistenza giornaliera ai lavori, misura e contabilità, responsabilità e coordinamento per la sicurezza nei cantieri, responsabilità di progetto, collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici si determinano in base alle allegate tabelle A, A1, B, B1, B2, C, C1, E ed S.

Tabella A: «Percentuali per scaglioni di importo dei lavori e per classi e categorie».

Tabella A1: «Definizione delle classi e categorie dei lavori».

Tabella B: «aliquote base relative alla progettazione e direzione dei lavori».

Tabella B1: «aliquote integrative relative alla progettazione e direzione dei lavori».

Tabella B2: «Prestazioni del responsabile e del coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del decreto legislativo del 14 agosto 1996, n. 494».

Tabella C: «Collaudi tecnico amministrativi».

Tabella C1: «Collaudi statici».

Tabella E: «Misura e contabilità dei lavori».

Tabella S: «Percentuali per il rimborso delle spese».

Art. 2.

Criteri per il calcolo dell'onorario

1. Gli onorari si ottengono moltiplicando gli importi dei singoli lavori di cui si compone l'opera, secondo la loro imputazione alle classi e categorie della tabella A1, per le corrispondenti percentuali ottenute per interpolazione lineare dalla tabella A e per le aliquote di cui alle tabelle B, B1, B2 corrispondenti alle prestazioni parziali richieste dal committente. Gli importi dei lavori a base del calcolo dell'onorario non comprendono le somme a disposizione dell'amministrazione e sono al lordo dei ribassi. La somma dei costi imputati a ciascuna classe e categoria di lavori ai fini del calcolo degli onorari non può superare il costo complessivo dell'opera.

2. Gli onorari spettano per attività effettivamente svolte. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione dei lavori non sono dovute maggiorazioni. Nel caso in cui l'amministrazione dichiari esaurito l'incarico in corso d'esecuzione, per cause non imputabili al professionista, viene riconosciuto l'aumento del 25 per cento dell'onorario spettante per le prestazioni svolte.

Art. 3.

Progettista e direttore lavori

1. Il progettista e il direttore lavori si assumono il coordinamento e la responsabilità di tutte le progettazioni specialistiche e direzioni lavori specialistiche, per cui spetta loro un aumento dell'onorario, applicando all'intero ammontare degli onorari relativi alla progettazione e direzione lavori la maggiorazione del 25 per cento. Ogni progettista o direttore lavori specialistico può fatturare singolarmente la propria prestazione all'amministrazione.

Art. 4.

Responsabile di progetto

1. Il responsabile di progetto deve svolgere uno o più dei compiti di cui all'art. 5 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, per cui allo stesso spetta un'aliquota base pari allo 0,10, aumentata di un'ulteriore aliquota dello 0,06, qualora, incaricato di svolgere compiti di controllo della qualità o rispettivamente dei costi, e di un'aliquota dello 0,04, qualora, incaricato di svolgere il controllo dei termini o rispettivamente di promuovere le procedure amministrative. L'aliquota complessiva, che non può superare lo 0,30, viene applicata all'ammontare degli onorari, escluse le spese, relativi alle fasi di progettazione e direzione lavori da eseguire. Tale compenso va aumentato della percentuale per il rimborso delle spese calcolato come da tabella S.

2. L'onorario per le attività di responsabile dei lavori è determinato moltiplicando il costo complessivo dell'opera per la percentuale corrispondente ottenuta dalla tabella A in base alla classe e categoria di lavori il cui costo è prevalente e per le aliquote previste dalla tabella B2.

Art. 5.

Coordinatore della sicurezza

1. L'onorario per le attività di coordinatore in materia di sicurezza è determinato moltiplicando il costo complessivo dell'opera per la percentuale corrispondente ottenuta dalla tabella A in base alla classe e categoria di lavori il cui costo è prevalente e per le aliquote previste dalla tabella B2.

Art. 6.

Rimborsi spese

1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari determinati con l'applicazione delle tabelle *A*, *A1*, *B*, *B1*, *B2*, *C*, *C1*, *E* si calcola applicando agli onorari netti la percentuale ottenuta dalla tabella *S* in funzione dell'importo complessivo dei lavori, come definito all'art. 2.

2. Nel rimborso spese è compresa la redazione degli elaborati in due lingue, quando ciò sia prescritto dalla normativa vigente.

Art. 7.

Riduzioni

1. Agli onorari per incarichi d'importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi può essere offerta una riduzione nella misura fino al 20 percento in caso di affidamento dell'incarico tramite concorso; agli onorari per incarichi d'importo superiore alla soglia comunitaria per servizi viene applicata una riduzione nella misura fissa del 20 percento.

2. L'aumento per il progettista e il direttore lavori previsto all'art. 3 può essere ridotto nell'offerta, in caso di affidamento dell'incarico tramite concorso.

3. In caso di affidamento dell'incarico tramite concorso la percentuale di rimborso spese della tabella «*S*» può essere ridotta nell'offerta fino al 50 percento.

Art. 8.

Variante al progetto

1. Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dell'amministrazione richiedano variazioni sostanziali nell'impostazione progettuale, nella lettera di conferimento dell'incarico di rielaborazione del progetto sarà definito il relativo compenso in base al capitolato prestazionale di cui all'art. 9. Tale compenso non viene riconosciuto, qualora le modifiche avrebbero dovuto essere previste già nel corso della progettazione.

Art. 9.

Capitolato prestazionale

1. La giunta provinciale approva, d'intesa con gli ordini professionali, il capitolato per il conferimento degli incarichi per le prestazioni professionali cui i presenti criteri fanno riferimento.

2. Il capitolato prestazionale si applica anche agli altri enti tenuti all'osservanza della normativa provinciale sui lavori pubblici.

Art. 10.

Modifica del decreto del Presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, recante «Regolamento per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici»

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, è inserito il seguente art. 7-bis:

«Art. 7-bis (*Responsabilità del direttore lavori*). — 1. Il direttore lavori è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente per la realizzazione dell'opera.

2. Nel caso in cui la direzione lavori necessiti di prestazioni specialistiche verrà creato un gruppo di direzione lavori la cui composizione sarà concordata tra l'incaricato e l'amministrazione committente. Nel contratto d'incarico l'amministrazione committente definirà le prestazioni d'ogni specialista sulla base del capitolato prestazionale di cui all'art. 9.

3. Il direttore lavori è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente anche per il lavoro svolto dagli eventuali direttori dei lavori specialisticci. In subordine l'amministrazione committente si riserva la facoltà di far valere la responsabilità direttamente anche nei confronti dei direttori dei lavori specialisticci per la parte di loro competenza».

2. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, è inserito il seguente art. 9-bis:

«Art. 9-bis (*Responsabilità del progettista*). — 1. Il progettista è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente per la progettazione completa dell'opera.

2. Nel caso in cui la progettazione necessiti di prestazioni specialistiche verrà creato un gruppo di progettazione la cui composizione sarà concordata tra l'incaricato e l'amministrazione committente. Nel contratto d'incarico l'amministrazione committente definirà le prestazioni d'ogni specialista sulla base del capitolato prestazionale di cui all'art. 9.

3. Il progettista è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente anche per la progettazione svolta dagli eventuali progettisti specialisticci. In subordine l'amministrazione committente si riserva la facoltà di far valere la responsabilità direttamente anche nei confronti dei progettisti specialisticci per la parte di loro competenza».

Art. 11.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del capitolato prestazionale, vale, per quanto compatibile con i presenti criteri, il disciplinare approvato con deliberazione della giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3406 e la guida per la compilazione delle parcelle, edizione 1998, elaborata dagli ordini degli ingegneri e architetti della provincia di Bolzano, d'intesa con l'amministrazione provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 marzo 2004

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2004
registro I, foglio 6.*

04R0712

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 aprile 2004, n. 12.****Modifica del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 18 maggio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 917 del 22 marzo 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il punto 98 del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

«98) Tecnico della comunicazione
Tecnica della comunicazione.».

2. Dopo il punto 136 del comma 1 dell'art. 1 decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

2. Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato di secondo livello ai sensi dell'art. 7, comma 4/bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, recante «Ordinamento dell'apprendistato» sono:

Elenco delle attività professionali con diploma universitario:

- «1) Ingegnere logistico e della produzione
Ingegnere logistica e della produzione».

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. Il punto 137 del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 aprile 2004

DURNWAIDER

*Registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2004
Registro 1, foglio 9.*

04R0713

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 aprile 2004, n. 13.**

Regolamento di esecuzione relativo alla garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti.

(Pubblicato nel sup. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 27 aprile 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1011 del 29 marzo 2004,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 7 aprile 2003, n. 9, è così sostituito:

«Art. 3 (*Ammontare della garanzia finanziaria*). — 1. Per le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato II A della direttiva 91/156/CEE del consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengo trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'amministrazione della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

a) 0,50 € al chilogrammo per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 50.000 € ad un importo massimo di 1.550.000 €;

b) 0,25 € al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 25.000 € ad un importo massimo di 775.000 €.

2. Per le attività di recupero dei rifiuti di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE del consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata dimezzando gli importi di cui al comma 1.

3. Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

a) 0,50 € ai chilogrammo, per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 5.000 € ad un importo massimo di 250.000 €;

b) 0,25 € al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 2.500 € ad un massimo di 100.000 €.

4. In casi particolari, tra l'altro qualora si ricada nell'ambito di più attività di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria può essere stabilita dall'ufficio gestione rifiuti.

5. Le disposizioni sulla garanzia finanziaria non si applicano agli enti pubblici e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica».

Art. 2.

1. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della provincia 7 aprile 2003, n. 9, vengono cancellate le parole «Marca da bollo da 10,33 €».

2. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della provincia 7 aprile 2003, n. 9, vengono nel testo italiano sostituite le parole «Garanzia finanziaria per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti» con le parole «Garanzia finanziaria per le imprese esercenti attività di gestione dei rifiuti».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 aprile 2004

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004
registro n. 1, fogli n. 10.*

04R0714

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 aprile 2004, n. 14.**

Semplificazione delle procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi di carattere culturale o artistico per il gruppo linguistico italiano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 29 giugno 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1075 del 5 aprile 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento semplifica le procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi di carattere culturale o artistico per il gruppo linguistico italiano di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, ed il funzionamento della consultazione culturale per il gruppo linguistico italiano, di seguito denominata consultazione, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2.

1. Il parere della consulta è richiesto obbligatoriamente:

- a)* per le domande di contributo superiori ai 50.000 euro;
- b)* per le domande di contributo presentate da associazioni o enti culturali di nuova costituzione.

2. E invece facoltativo il parere della consulta sul valore culturale o artistico di singole proposte, nonché sull'opportuno equilibrio nel sostegno finanziario ai diversi settori delle attività culturali, dello spettacolo professionale ed amatoriale, della ricerca storica ed artistica contemporanea nel territorio provinciale.

3. Per gli investimenti e le attività dirette della provincia si prescinde dal parere della consulta, quando per i progetti è previsto un comitato scientifico presieduto da una docente o da un docente universitario, da un o una professionista o, nel caso di progetti di costruzione o ristrutturazione di spazi culturali, da un ingegnere o una ingegneria responsabile della direzione lavori.

Art. 3.

1. La consulta decide a maggioranza dei presenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 aprile 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2004

Registro n. 1, foglio n. 13.

04R0715

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 giugno 2004, n. 0196/Pres.

Integrazione, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza nel lavoro, ai regolamenti concernenti modalità di concessione dei contributi approvati con decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/1987, n. 0303/2000 e con decreto del Presidente della Regione n. 0451/2001 e n. 0118/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 14 luglio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 concernente «Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto, in particolare, il capo VIII della legge regionale n. 30/1984 concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica» ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della Regione, a concedere contributi alle imprese industriali, loro consorzi e centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici;

Visto il proprio decreto n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987 con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

Visto il successivo decreto n. 0220/Pres. del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/1987;

Visto il capo IX della legge regionale n. 30/1984 concernente «Incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche

di gestione aziendale» ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività oppure a migliorare l'organizzazione aziendale;

Visto il proprio decreto n. 0451/Pres. del 27 novembre 2001 con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2»;

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»;

Visti, in particolare, i commi da 33 a 39 dell'art. 8 della succitata legge regionale in base ai quali l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese industriali per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine del contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto il proprio decreto n. 0303/Pres. del 18 agosto 2003 con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, art. 8»;

Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 concernente «Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visti, in particolare, i commi da 1 a 7 dell'art. 6 della legge regionale medesima con i quali si stabiliscono interventi agevolati al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili;

Visto il proprio decreto n. 0118/Pres. del 2 maggio 2002 con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, concernente «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi»;

Visto il capo VI della legge regionale n. 18/2003, concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 73 della citata legge regionale che stabilisce l'obbligo di integrare i regolamenti disciplinanti le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Ritenuto necessario integrare i succitati regolamenti con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo;

Visto l'art. 42. dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1298 del 21 maggio 2004;

Decreta:

È approvata l'integrazione, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, ai regolamenti concernenti modalità di concessione dei contributi, approvati con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., decreto del presidente della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres., decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., previsti dalle leggi regionali n. 30/1984, n. 4/1999 e n. 23/2001, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali integrazioni a regolamenti della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

Trieste, 17 giugno 2004

ILLY

Integrazione, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, ai regolamenti concernenti modalità di concessione dei contributi, approvati con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., decreto del presidente della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres. e decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. previsti dalle leggi regionali n. 30/1984, n. 4/1999 e n. 23/2001.

Art. 1.

Integrazione al regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/1987

1. Dopo l'art. 8 del «Regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni» approvato con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0220/Pres., è introdotto il seguente:

«Art. 8-bis. (*Sicurezza sul lavoro*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.».

Art. 2.

Integrazione al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0451/2001

1. Dopo l'art. 4 del «Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., è introdotto il seguente:

«Art. 4-bis. (*Sicurezza sul lavoro*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui ai commi 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.».

Art. 3.

Integrazione al regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0303/2000

1. Dopo l'art. 5 del «Regolamento di attuazione della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, art. 8» approvato con decreto del presidente della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres., è introdotto il seguente:

«Art. 5-bis. (*Sicurezza sul lavoro*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui ai commi 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.».

certificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.».

Art. 4.

Integrazione al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002

1. Dopo l'art. 4 del «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001» approvato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., è introdotto il seguente:

«Art. 4-bis. (*Sicurezza sul lavoro*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0473

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 giugno 2004, n. 0198/Pres.**

**Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo.
Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87, ed in particolare il titolo II recante disposizioni in materia di potenziale produttivo;

Considerato che il suddetto regolamento (CE) n. 1493/99 trova applicazione a decorrere dal 1° agosto 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/00 della commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1841/03;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/99 le disposizioni nazionali o regionali, emanate in applicazione del titolo II dello stesso regolamento, costituiscono la base dell'inventario del potenziale produttivo;

Visto il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale vengono attribuiti alle Regioni e alle province autonome gli adempimenti procedurali delle norme di attuazione disciplinate dal titolo II, capi I, II, III, e IV del regolamento (CE) n. 1493/99, nonché dai capi I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 1227/00;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., con cui è stato approvato il regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo;

Considerato che il Ministero delle risorse agricole e forestali ha formalmente richiesto che venissero apportati alcuni chiarimenti e specificazioni al predetto regolamento di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 0438/Pres./2000, al fine di una migliore applicazione in ambito regionale della normativa comunitaria in materia;

Ritenuto necessario, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute ai regolamenti comunitari, abrogare il citato regolamento regionale di attuazione ed approvare una nuova e aggiornata disciplina regolamentare;

Ritenuto, peraltro, opportuno, in questa sede, limitarsi a definire le procedure e le modalità di attuazione delle norme di competenza regionale previste al titolo II, capo I del regolamento (CE) n. 1493/99 e dai capi I e II del regolamento (CE) n. 1227/00, riservandosi di regolamentare con diversi e separati provvedimenti la restante materia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e degli articoli 4 e 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 le competenze in materia di gestione dello schedario vitivinicolo e del potenziale viticolo sono in capo all'ERSA che le esercita attraverso il servizio della vitivinicoltura;

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 inerente i compiti e le funzioni attribuiti all'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERS - ed in particolare il combinato disposto dell'art. 17, comma 6 e art. 18, commi 1 e 2, in merito alla titolarità delle funzioni nella fase transitoria;

Considerato per quanto sopra che le competenze attribuite all'ERSA con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e non riconfermate in capo alla stessa con la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 restano ancora assegnate alla suddetta agenzia fino all'adozione da parte della giunta regionale del provvedimento di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 e, nello specifico, al servizio della vitivinicoltura per quanto concerne le funzioni relative alla gestione e all'aggiornamento dello schedario e del potenziale viticolo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2463 dell'8 agosto 2000 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto della giunta regionale n. 2025/2000;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1518 dell'11 giugno 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 17 giugno 2004

ILLY

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nel titolo II, capo I del regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e nei capi I e II del regolamento (CE) n. 1227/00 della commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:

a) azienda viticola: l'unità economico produttiva agricola costituita da fondi rustici sui quali insistono superfici vitate coltivate ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali;

b) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude 31 luglio dell'anno successivo;

c) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a V.Q.P.R.D., a I.G.T., ovvero di vini da tavola;

d) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto, di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

e) diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da una precedente estirpazione e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;

f) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione di un vigneto;

g) estirpazione: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;

h) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali;

i) potenziale produttivo aziendale: l'insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;

j) produttore: la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali;

m) reimpianto anticipato: l'impianto di viti in coltura pura corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato realizzato il reimpianto anticipato;

n) resa di produzione: la resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'albo dei vigneti a V.Q.P.R.D. o all'elenco delle vigne a I.G.T. Nel caso di unità vitate iscritte a più albi o elenchi, la maggior resa prevista da uno dei disciplinari di produzione cui il vigneto fa riferimento. Per le unità vitate le cui uve sono destinate alla produzione di vini da tavola, la resa massima è quella della I.G.T. avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in Regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;

o) sovrainnesto: l'innesto di una vite già innestata;

p) superficie irrigua: il terreno sul quale è possibile praticare l'irrigazione;

g) superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, ed in particolare:

la superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale. In questo caso si considera superficie vitata l'intera superficie catastale della particella;

la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale. In questo caso si considera superficie vitata quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, nella misura del 50% del sesto di impianto ovvero, qualora vi siano aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, nella misura massima di tre metri;

la superficie vitata di filari singoli. In questo caso si considerano superficie vitata anche le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora esistenti. La misurazione della superficie vitata non viene ridotta in presenza di fallanze che rientrino nel limite di tolleranza del 15% del numero di ceppi che dovrebbero essere presenti in base al sesto d'impianto. In caso di viti coltivate con sesto di impianto irregolare, il calcolo della superficie vitata viene effettuato considerando una superficie di insistenza media per ceppo di 4 metri quadrati;

r) unità vitata: la superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto. Nel caso trovi applicazione il catasto austriaco si fa riferimento al numero della particella.

Art. 3.

Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale

1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per le seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo:

- a)* estirpazione, finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto;
- b)* reimpianto con:
 - diritto proprio;
 - estirpazione successiva;
 - diritto acquisito mediante trasferimento;
- c)* impianto di vigneto con diritto di nuovo impianto;
- d)* nuovo impianto di vigneto autorizzato in deroga per attività di sperimentazione, per produzione di piante madri per marze ovvero a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità;
 - e)* la pratica del sovrainnesto;
 - f)* modifica della forma di allevamento;
 - g)* l'infittimento del vigneto.

2. Il produttore comunica all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'avvenuta esecuzione delle operazioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla realizzazione delle stesse.

3. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le fallanze, non è soggetta a comunicazione.

4. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i produttori di un vigneto la cui estensione è pari o inferiore a 10 are ed il cui prodotto è destinato esclusivamente al consumo familiare, ad eccezione delle superfici destinate alla sperimentazione viticola e di quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettera *e*.

Capo II

GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO

Art. 4.

Estirpo dei vigneti

1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda di estirpo indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate e allegando:

- a)* la dichiarazione di produzione presentata nell'ultima campagna;
- b)* la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso;
- c)* l'estratto di mappa e la planimetria dell'unità vitata da estirpare, qualora non acquisiti nel fascicolo aziendale.

2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di estirpo non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore presenta l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari.

3. Nell'ambito della istruttoria esercitata, il servizio svolge gli opportuni accertamenti, anche con sopralluogo in azienda. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui sia necessaria una verifica ampelografica del vigneto oggetto di estirpo, il procedimento si conclude entro il 30 settembre successivo.

4. Le operazioni di estirpo non possono avere inizio anteriormente all'assenso dell'ERSA - Servizio della vitivinicoltura.

5. L'assenso all'estirpo è valido per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui è stato rilasciato. Decorso inutilmente tale termine, il produttore presenta nuova istanza per poter procedere all'estirpo.

6. La validità del diritto di reimpianto decorre dalla data di comunicazione all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - dall'avvenuto estirpo. In assenza di comunicazione, il termine di validità del diritto decorre dalla data di assenso all'estirpazione.

7. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - verifica l'avvenuto estirpo e rilascia l'attestato di avvenuta estirpazione con l'indicazione della resa di uva per ettaro, della destinazione produttiva e delle condizioni irrigue o meno del vigneto.

8. Il diritto di reimpianto a seguito di estirpazione può essere esercitato entro e non oltre la quinta campagna successiva a quella in cui è avvenuto l'estirpo.

9. Qualora il produttore, successivamente all'ottenimento dell'attestato, intenda procedere al reimpianto del vigneto estirpatò ovvero alla vendita del diritto di reimpianto ad altro soggetto, presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda di autorizzazione all'utilizzo del diritto.

Art. 5.

Limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto

1. L'impianto di viti è consentito ai produttori titolari di un diritto di:

- a)* nuovo impianto;
- b)* reimpianto;
- c)* impianto prelevato dalla riserva regionale.

2. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili in Regione sono quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.

3. Nell'ambito di ciascuna delle destinazioni produttive (V.Q.P.R.D., I.G.T., vini da tavola), è vietato impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella riportata nell'attestato di avvenuta estirpazione.

4. I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal regolamento (CEE) n. 822/87, la cui validità si protrae oltre il 31 luglio 2000, restano validi fino alla data di scadenza originaria ed il loro utilizzo deve essere esercitato con le modalità previste dal medesimo regolamento.

5. I diritti di impianto e reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono gratuitamente nella riserva regionale.

Art. 6.

Diritto di nuovo impianto

1. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1493/99, è vietato l'impianto di vigneti per uve da vino fino al 31 luglio 2010, nonché il sovrainnesto di varietà di vite per uve da vino su viti diverse da quelle da vino.

2. La concessione di diritti di nuovo impianto per la produzione di uve da vino è autorizzata per:

- a)* superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e di vini a I.G.T. A tal fine possono essere impiegati i vitigni consigliati o ammessi per unità amministrativa o per zona di produzione ricompresi nel decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres., da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi;

- b)* superfici destinate alla sperimentazione viticola;

c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;

d) superfici destinate a nuovi impianti a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. L'autorizzazione è concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto di ricomposizione o di esproprio.

3. Qualora intervenga una normativa comunitaria e nazionale che consenta l'ampliamento della superficie vitata, la direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali predispose un bando contenente i criteri per la realizzazione di nuove superfici vitate. Nel bando sono indicati:

a) l'entità delle superfici da assegnare destinate alla produzione di vini a V.Q.P.R.D. e ad I.G.T con le prescrizioni di cui al comma 2, lettera a);

b) le modalità ed i tempi di presentazione delle domande;

c) i vitigni la cui produzione di vino, in considerazione delle relative caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda;

d) i criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie.

4. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale sono stati concessi. I diritti di nuovo impianto di cui al comma 2, lettera a), non esercitati entro tale periodo, confluiscono nella riserva regionale.

5. È esclusa dall'assegnazione di diritti di nuovo impianto l'azienda i cui produttori abbiano violato gli obblighi previsti dalla normativa viticola in vigore nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di assegnazione, ovvero abbiano ceduto superfici vitate o diritti in portafoglio nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando.

Art. 7.

Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze

1. L'azienda vivaistica singola o associata in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, recante «Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» presenta alla ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti, sia per le varietà iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Comunità.

2. L'uva prodotta è asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'inviaiatura, ad eccezione di una quantità non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del servizio fitosanitario regionale. Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere messo in commercializzazione solamente se destinato alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcolico con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Qualora il servizio fitosanitario regionale riscontri la presenza di malattie dannose o letali per la vite su determinate aree, l'autorizzazione non è rilasciata. Per le aree considerate a rischio, l'autorizzazione viene rilasciata previo parere favorevole del servizio stesso.

4. I prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.

5. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpazione non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un alcolico con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 5, il produttore può richiedere all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - il rilascio dell'autorizzazione a mantenere il vigneto e a produrre vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione di diritti di reimpianto sul mercato, o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale o estirpazione di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, purché i vitigni coltivati siano ricompresi tra quelli previsti per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.

7. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 8.

Impianto di vigneto destinato a ricerca e/o sperimentazione viticola

1. Le aziende viticole, singole o associate, i consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura presentano domanda per la realizzazione di progetti di ricerca e/o sperimentazione all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura.

2. Il progetto contiene i seguenti elementi:

a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;

b) gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione;

c) la durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;

d) il programma di attività illustrato in modo dettagliato, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;

e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.

3. La durata del progetto, ancorché autorizzato per il periodo massimo di dieci anni, può essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore a cinque anni e da richiedersi prima della scadenza.

4. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e, comunque, devono essere oggetto di divulgazione.

5. Al produttore è vietato:

a) iscrivere le superfici impiantate negli albi e negli elenchi dei vini a V.Q.P.R.D. e I.G.T.;

b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione e/o ricerca.

6. Nell'ambito della ricerca e/o sperimentazione è consentito produrre e detenere limitate quantità di vino nella misura necessaria per una esaurente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di:

a) estirpare a proprie spese le superfici impiantate entro la fine della primavera successiva al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcolico con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto alle sanzioni di cui all'art. 17;

b) installare in modo visibile, in prossimità del vigneto sperimentale, apposito cartello recante la dicitura «Impianto di ricerca, ovvero impianto sperimentale, realizzato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1493/1999», nonché l'indicazione della superficie, degli estremi dell'autorizzazione regionale all'impianto, della data di impianto e della durata della ricerca e/o sperimentazione, della denominazione dell'azienda viticola, dell'oggetto e del responsabile della sperimentazione. In caso di inadempimento, l'autorizzazione è revocata e il vigneto è soggetto ad estirpo.

8. In deroga al comma 7, lettera a), al termine della ricerca e/o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore può richiedere all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - il rilascio dell'autorizzazione a mantenere il vigneto e a produrre vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione sul mercato i diritti di reimpianto o i diritti di impianto attinti dalla riserva regionale, o estirpazione di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, purché i vitigni utilizzati nella ricerca e/o sperimentazione rientrino tra quelli ricompresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.

9. L'estirpazione della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

10. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto.

11. Le nuove varietà di viti sperimentate con esito positivo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres., possono essere classificate tra quelle consigliate e ammesse.

12. I diritti di impianto autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000 per progetti di ricerca e/o sperimentazione viticola tuttora in corso e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici, sono validi per il periodo di ricerca e/o sperimentazione autorizzato. Qualora l'autorizzazione non stabilisca un termine per la conclusione del progetto, la ricerca e/o sperimentazione si intende limitata ad un periodo non superiore a quindici anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli impianti la cui ricerca e/o sperimentazione risulti conclusa anteriormente al 1° agosto 2000, come stabilito in sede comunitaria dal Comitato di gestione vino del 13 gennaio 2004.

Art. 9.

Diritto di reimpianto

1. Il produttore presenta domanda all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - per effettuare:

a) il reimpianto di una superficie vitata equivalente o inferiore a quella precedentemente estirpata secondo le modalità di cui all'art. 4;

b) il reimpianto anticipato ai sensi dell'art. 11.

2. Il diritto di reimpianto non è concesso nel caso in cui siano estirpati:

a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;

b) superfici piantate con varietà di viti per uva da vino non ricomprese per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. relativo alla classificazione delle varietà di viti;

c) superfici destinate alla ricerca e/o sperimentazione viticola comprese quelle i cui progetti risultino ancora in corso alla data del 1° agosto 2000;

d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;

e) superfici i cui prodotti vincoli sono destinati al consumo familiare del produttore ad eccezione di quelle già ricomprese nella dichiarazione delle superfici vitate;

f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove le stesse siano state oggetto di concessione di diritti di nuovo impianto.

Art. 10.

Diritto di reimpianto originato in azienda

1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per effettuare il reimpianto del vigneto successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'estirpazione allegando:

a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto;

b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie interessata al reimpianto.

2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di reimpianto non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari.

3. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - provvede alla verifica della documentazione e, qualora lo ritenga opportuno, dell'idoneità della superficie da vitare. Il provvedimento di concessione, del diritto di reimpianto riporta l'indicazione della superficie da vitare, gli estremi catastali, la presenza di conduzione irrigua o meno del vigneto, la destinazione produttiva e la resa di produzione.

4. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto può essere esercitata entro le cinque campagne successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpo.

5. Nel caso di istanza di estirpazione e di contestuale richiesta di reimpianto all'interno della stessa azienda e nel corso della medesima campagna, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione al reimpianto del vigneto con le prescrizioni previste dall'art. 5.

Art. 11.

Diritto di reimpianto anticipato

1. Il produttore presenta alla ERS - Servizio della vitivinicoltura - domanda per effettuare il reimpianto anticipato, allegando:

a) l'istanza di estirpo e la documentazione di cui all'art. 4, comma 1;

b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie oggetto di reimpianto;

c) la documentazione che comprova l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di reimpianto anticipato non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari;

d) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore dell'ERSA per un importo pari ad € 7.000 per ettaro, con durata non inferiore al periodo concesso per l'estirpazione della superficie individuata in compensazione. La garanzia fideiussoria viene svincolata previa verifica dell'avvenuta estirpazione e comunica entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

2. Nel caso in cui il produttore non provveda ad estirpare il vigneto a proprie spese entro la fine della terza campagna successiva a quella del reimpianto anticipato, l'importo della fideiussione viene introitato dall'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - che provvede a dare esecuzione all'estirpo del vigneto.

3. Il diritto di reimpianto anticipato non è concesso al produttore che possiede diritti in portafoglio sufficienti a coprire la superficie oggetto della richiesta di reimpianto. Qualora il produttore possieda diritti in portafoglio sufficienti a coprire solo una porzione di tale superficie, l'autorizzazione è rilasciata per la parte di superficie residua.

4. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - concede l'autorizzazione all'esecuzione del reimpianto anticipato a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.

5. Il produttore comunica all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'avvenuta realizzazione del reimpianto entro i termini di cui all'art. 3, comma 2 e l'avvenuto estirpo entro trenta giorni dall'eliminazione dei ceppi di vite. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'estirpazione l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - provvede allo svincolo della fideiussione, previa verifica in loco dell'avvenuta estirpazione. Qualora non venga effettuata l'estirpazione entro il termine stabilito, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione al divieto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99.

6. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa.

7. Al produttore che ottiene la concessione di un reimpianto anticipato è fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che si è impegnato ad estirpare sia dalla superficie nuovamente impiantata. Il produttore comunica preventivamente all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'opzione scelta per la distruzione delle uve prodotte nel nuovo oppure nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invasatura. In alternativa può chiedere l'autorizzazione alla distillazione per la corrispondente quantità di uva. Da questi prodotti non si può distillare un alcolico con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

8. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori di reimpianto anticipato, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - verifica il rispetto della condizione di cui al comma 7 per tutto il triennio vincolativo. Nel caso in cui il produttore non provveda a distruggere l'uva ovvero a chiedere, per la corrispondente quantità, l'autorizzazione alla distillazione, la ERS - Servizio della vitivinicoltura - informa l'Ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 12.

Trasferimento del diritto di reimpianto

1. Il produttore presenta domanda di trasferimento di un diritto di reimpianto in ambito regionale all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate e della dichiarazione di produzione presentata nell'ultima campagna e allegando:

a) la documentazione che comprova l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di trasferimento del diritto di reimpianto non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari;

b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie di cui alla lettera *a*;

c) l'impegno del cedente a rinunciare al diritto ceduto a favore dell'acquirente;

d) l'attestato in originale del diritto di reimpianto recante la resa di uva per ettaro;

e) il contratto di compravendita del diritto di reimpianto registrato e corredatato dalla fotocopia del documento d'identità valido dei contraenti. Il contratto riporta gli estremi catastali delle superfici estirpate.

2. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori regione, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - richiede il riscontro sul diritto di reimpianto all'amministrazione della Regione di provenienza del diritto stesso. In questo caso, alla domanda è allegato l'originale o la copia conforme all'originale del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento e la relativa scrittura privata registrata.

3. Il diritto di reimpianto può essere trasferito ad un'altra azienda anche parzialmente. Qualora una parte della superficie dell'azienda in possesso di un diritto di reimpianto venga ceduta, il diritto può essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente, nei limiti della superficie trasferita.

4. Nel caso di compravendita di un'azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente se espressamente previsto nel contratto.

5. Il diritto di reimpianto è trasferito una sola volta, ad eccezione dei casi di forza maggiore previsti alle lettere *a), b), c) e d)* dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 445/2002 del 26 febbraio 2002, debitamente comprovati.

6. Il diritto di reimpianto trasferito è utilizzato per:

a) la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini ad I.G.T.. A tal fine possono essere utilizzati i vitigni consigliati o ammessi per unità amministrativa o per zona di produzione ricompresi nel decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.;

b) la coltura di piante madri per marze, alle condizioni di cui all'articolo 7.

7. Il produttore presenta la domanda per il reimpianto all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - che rilascia l'autorizzazione previa verifica della sussistenza del diritto di reimpianto presso l'amministrazione che ha emesso l'attestato di estirpazione.

8. L'autorizzazione al reimpianto ha la medesima validità temporale del diritto di reimpianto.

9. Su richiesta dell'interessato possono essere rilasciate più autorizzazioni parziali di diritti di reimpianto fino al raggiungimento della superficie complessiva estirpata e non reimpiantata.

10. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito non deve comportare un aumento del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto su una superficie con maggior resa unitaria, al diritto si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene dal rapporto tra la resa stabilita nel diritto di reimpianto e quella prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione. Il diritto equivalente che può essere esercitato rispetto a quello acquistato si ottiene moltiplicando il diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria, conformemente all'esempio di calcolo di cui all'allegato *A*).

11. Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 10%. Tale coefficiente di riduzione non si applica nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in ambito regionale.

12. Nel caso di utilizzo da parte di aziende titolari di un diritto di reimpianto originato da propri vigneti realizzati su territorio ubicato fuori Regione, si applicano le procedure previste per i diritti originati sul territorio regionale in quanto l'operazione non costituisce trasferimento del diritto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 10. Viceversa, trova applicazione la normativa della Regione sul cui territorio il diritto viene esercitato.

13. Il produttore è tenuto a comunicare all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - la realizzazione dell'impianto nei tempi e con le modalità previste dall'art. 3, comma 2.

14. Il produttore che ha ceduto il diritto di reimpianto in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, non può usufruire dell'assegnazione di nuovi diritti per il restante periodo di validità del regolamento medesimo.

15. Ai fini del reciproco aggiornamento dello schedario vitivinicolo e del relativo fascicolo, la ERSA - Servizio della vitivinicoltura - trasmette copia del contratto di compravendita all'amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto.

Art. 13.

Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare

1. Il produttore di una superficie vitata aziendale non superiore a 10 are che produce uve da vino, destinato al consumo familiare, non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.

2. I produttori di cui al comma 1 non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti.

3. Qualora il produttore di superfici vitate il cui prodotto è destinato al consumo familiare, chieda l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto o di un reimpianto per finalità diverse da quelle del consumo familiare, nella dichiarazione per l'aggiornamento dello schedario viticolo deve ricoprendere anche le superfici per consumo familiare.

4. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto.

Art. 14.

Riserva regionale

1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, nella riserva regionale dei diritti di impianto confluiscono:

a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto, compresi quelli rilasciati in virtù del Regolamento n. 822/1987, non esercitati entro i termini prescritti, nonché diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini prescritti;

b) diritti di impianto nuovamente creati;

c) diritti derivanti dall'acquisto da parte del produttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50% rispetto alla superficie interessata alla regolarizzazione, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera *b*).

2. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta, da parte dell'ERSA - servizio della vitivinicoltura - alle aziende che non li hanno utilizzati. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - entro sessanta giorni dalla fine di ogni campagna viticola, determina l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva.

3. L'assegnazione ai produttori dei diritti della riserva è disposta con decreto della direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione.

4. I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati entro la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima. Decorso tale termine i diritti non concessi si estinguono.

Art. 15.*Sospensione del premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate*

1. Al fine di consolidare il potenziale viticolo regionale e di mantenere l'equilibrio tra lo stesso e la capacità di trasformazione, è sospesa la concessione del premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1493/1999.

Art. 16.*Impianto o reimpianto irregolare di vigneto*

1. I produttori, coltivatori di vigneti impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7, 8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 possono ottenere l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, a condizione che abbiano ottenuto la deroga ivi prevista.

2. L'istanza di deroga per la regolarizzazione dei vigneti è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. I procedimenti in corso al 1° agosto 2000, relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria e dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 7 settembre 1987, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2004.

4. L'autorizzazione in deroga è concessa al richiedente che ottiene ad una delle seguenti prescrizioni:

a) produca idonea documentazione dalla quale risulti la titolarità di un diritto di reimpianto valido alla data di presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro le 8 campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare;

b) acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione;

c) acquisisca diritti di reimpianto, pari alla superficie irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c*), del Regolamento CE n. 1493/1999;

d) si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo.

5. L'autorizzazione in deroga è efficace dalla data di presentazione della domanda.

6. Qualora la domanda di autorizzazione in deroga sia accolta, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa, per la produzione di vino destinato alla commercializzazione.

Art. 17.*Sanzioni*

1. In caso di diniego di autorizzazione in deroga, il produttore è soggetto alla sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalla zona interessata, ed è obbligato ad estirpare la superficie vitata a proprie spese.

2. La sanzione pecuniaria è determinata con riferimento al periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda di deroga, tenendo conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della produzione dichiarata.

3. Dalla data di diniego dell'autorizzazione in deroga e fino alla estirpazione della superficie vitata, i prodotti vitivinicoli ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

4. Il produttore che non rivendica per tre anni successivi, a decorrere dalla data di iscrizione del vigneto all'albo o all'elenco, la denominazione di origine o la indicazione geografica tipica dei vini, o cancelli dai rispettivi albi o elenchi i vigneti medesimi, non può essere ammesso alla concessione dei diritti della riserva regionale, né dei contributi comunitari e nazionali previsti nel settore vitivinicolo destinati alla propria impresa agricola per il quinquennio successivo alla data di effettuazione del controllo.

5. La mancata osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale produttivo e viticolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, come modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 19.

6. Le superfici impiantate a decorrere dal 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 1493/1999 del Consiglio, ovvero ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 o dell'art. 7, paragrafo 4 del Regolamento n. 822/1987, devono essere estirpate con spese a carico del produttore. Fino all'estirpazione della superficie le uve prodotte devono essere distrutte prima della fase fenologica dell'invasatura. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - su domanda del produttore, autorizza la distillazione in misura corrispondente alla quantità di uva dallo stesso stimata. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Art. 18.*Controlli*

1. Ogni anno, a partire dal terzo anno e fino al decimo anno di impianto, sono effettuati controlli a campione in misura non inferiore al 5% delle aziende al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nella domanda di iscrizione dei vigneti agli albi e/o elenchi nonché la veridicità delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.

2. Il campione viene individuato sulla base dei criteri di cui al Regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo.

3. Il controllo comporta l'accertamento:

a) della veridicità delle dichiarazioni rese;

b) della presenza o meno del vigneto e della rispondenza dello stesso rispetto a quanto autorizzato.

Capo III**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 19.***Rigistri*

1. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - predisponde, su base informatica, un registro sul quale sono annotate le richieste e i provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:

a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio;

b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola;

c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;

d) estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto;

e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpazione;

f) trasferimento dei diritti di reimpianto;

g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'art. 16.

2. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - istituisce un registro contenente l'indicazione:

a) delle superfici vitate i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'art. 13, comma 4;

b) delle superfici vitate irregolarmente impiantate dopo il 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

Art. 20.

Comunicazioni

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - trasmette a Ministero delle politiche agricole e forestali, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, i dati contenuti nei registri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19, concernenti:

- a)* superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola;
- b)* superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze;
- c)* superfici interessate al trasferimento dei diritti di reimpianto;
- d)* superfici interessate alle domande di deroga per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 di cui all'art. 16, comma 1.

Art. 21.

Moduliistica

1. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - predispone la moduliistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Art. 22.

Abrogazione di norme

1. Il regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., è abrogato.

2. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al comma 1.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: ILLY

04R0490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 giugno 2004, n. 0201/Pres.

Legge regionale n. 7/2000 - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province di finanziamenti destinati alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale di cui all'art. 27 della legge regionale n. 20/1997. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)

Il PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, concernente la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia;

Atteso che in base all'art. 27 della citata legge regionale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province finanziamenti destinati alla concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale;

Visti i criteri e le modalità per la concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, di cui al citato art. 27, approvati all'allegato *B* della deliberazione della giunta regionale n. 817 di data 31 marzo 2000;

Atteso che ai sensi degli articoli 1 e 3 del citato allegato *B* i finanziamenti alle provincie per la concessione di contributi per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, così come individuate dal Piano regionale del trasporto pubblico locale, sono destinati:

- a)* ad interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri nella misura del 53%;
- b)* ad interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale nella misura del 47%;

Rilevato, sulla base di quanto emerso in specifici incontri di coordinamento con le amministrazioni provinciali competenti per unità di gestione, che la situazione di fatto attuale, stanti le mutate condizioni ambientali e territoriali in questa prima fase di attuazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con deliberazione della giunta regionale n. 3377 di data 20 novembre 1998, non corrisponde più alle esigenze individuate nel Piano stesso, per cui è emersa la necessità di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ed una ridefinizione del numero delle fermate in esso contenute, non solo ai fini di una maggiore rispondenza alle priorità manifestate dal settore ma anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse annualmente disponibili per la realizzazione degli interventi previsti;

Considerata la necessità, nelle more di un'eventuale revisione del P.R.T.P.L. per la quale l'amministrazione regionale si è già attivata attraverso la richiesta di dati ed indicazioni alle amministrazioni provinciali per la formulazione condivisa di eventuali nuovi parametri di prestazione funzionali, di valutare su singoli esercizi finanziari la possibilità di variare le percentuali di ripartizione dei finanziamenti fissate con la citata deliberazione n. 817/2000, così da garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili attraverso l'individuazione e il conseguente finanziamento degli interventi che rivestano carattere di urgenza ed immediata cantierabilità, fermo restando la loro già prevista collocazione nel Piano regionale T.P.L.;

Ritenuto, conseguentemente, di integrare le disposizioni contenute nel citato allegato *B* alla deliberazione della giunta regionale n. 817 di data 31 marzo 2000 prevedendo, quale comma aggiunto all'art. 3 dello stesso, la possibilità che la giunta regionale con motivo atto deliberativo possa variare le percentuali di ripartizione delle risorse annualmente disponibili;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano già previsti dalla legge;

Rilevato che i vigenti criteri e modalità sono stati adottati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 29/1992, per cui ogni loro eventuale modifica od integrazione comporta la loro integrale riapprovazione ai sensi del citato art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Ritenuto, per quanto evidenziato, di approvare nel senso suindicato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 20/1997;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione giuntale n. 1402 del 28 maggio 2004;

Decreta:

È approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 giugno 2004

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Art. 1.

1. I finanziamenti alle province previsti dall'art. 27 della legge regionale n. 20/1997 per la concessione di contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 26 della legge stessa, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale così come individuate dal Piano regionale del trasporto pubblico locale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 3377 del 20 novembre 1998, sono destinati:

- a) ad interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri;
- b) ad interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale.

Art. 2.

1. Le domande, corredate dal programma triennale previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 20/1997, volte ad ottenere i finanziamenti per le infrastrutture contenute nel programma stesso, devono essere presentate alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande di finanziamento relative all'anno 2000 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei presenti criteri.

Art. 3.

1. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite secondo le indicazioni del piano regionale del trasporto pubblico locale:

- a) interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri: 53%;
- b) interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale: 47%.

2. La giunta regionale con provvedimento motivato può, in relazione a singoli esercizi finanziari, modificare le percentuali di riparto di cui al comma 1, fermo restando l'ammontare dello stanziamento annuale complessivo.

Art. 4.

1. Sono ammessi finanziamenti riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri, per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola opera e comunque non superiore al finanziamento previsto dal Piano regionale del trasporto pubblico locale.

2. Sono ammessi finanziamenti riguardanti interventi per l'adeguamento delle fermate al servizio del trasporto pubblico locale per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola fermata e comunque non superiore a € 5.164,57 ciascuna.

Art. 5.

1. La priorità degli interventi di cui alla lettera a) è definita annualmente dalla relazione programmatica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/1996.

2. Per gli interventi di cui all'art. 1, lettera b) la suddivisione dei fondi disponibili viene effettuata in proporzione al numero di fermate previste dal Piano regionale del trasporto pubblico locale:

	fermate previste n.	—
Provincia di Gorizia	415	
Provincia di Pordenone	887	
Provincia di Trieste	945	
Provincia di Udine	1.753	
	4.000	

Art. 6.

1. Le province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. A tal fine, entro l'esercizio successivo, trasmettono alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati ed entro il quinto anno successivo di detta scadenza la rendicontazione sull'impiego dei contributi medesimi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 giugno 2004, n. 0203/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)

Il PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», e segnatamente l'art. 8, comma 52, così come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 22 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, il quale dispone che: «per le proprie esigenze operative-correnti, le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura»;

Vista la circolare della ragioneria generale n. 5 di data 9 febbraio 2001, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine all'ambito d'applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale suindicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione:

- a) dei limiti di spesa conferiti al funzionario delegato;
- b) delle modalità d'erogazione delle spese;
- c) delle autorizzazioni necessarie;
- d) dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e;
- e) dei modi di pagamento;

Visti i relativi provvedimenti successivamente adottati recanti, rispettivamente:

1) regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2001, n. 099/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione 16 maggio 2001, n. 16;

2) regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'ambiente, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0187/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione 27 giugno 2001, n. 26;

3) regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per l'emergenza ambientale, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0341/Pres. di data 7 novembre 2002 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione 27 novembre 2002, n. 48;

Tenuto conto che l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, nonché della situazione degli incarichi dirigenziali erano regolati dalla deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa, legge regionale n. 7/1988, art. 29 come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 15, legge regionale n. 10/2001; legge regionale n. 18/1996, art. 47, comma 8, come sostituito dall'art. 2, comma 20, legge regionale n. 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

Preso atto che la giunta regionale ha provveduto, con propria deliberazione di giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701, ad un'importante riforma dell'ordinamento e della struttura operativa della Regione;

Preso atto che la giunta regionale ha successivamente adottato un nuovo modello organizzativo dell'amministrazione regionale mediante la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, recante la «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA», con la quale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, viene riordinata e razionalizzata la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli-Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;

b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, così come determinato dall'art. 2 della legge regionale medesima;

Atteso che a seguito del riordino così realizzato, le competenze delle preesistenti direzioni regionali dell'ambiente e dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché del servizio autonomo per l'emergenza ambientale sono state assegnate alla nuova direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici;

Vista la circolare n. 2 di data 2 febbraio 2004, sub. prot. 2362/REF/S/2-1-1 della direzione già regionale, ora centrale, delle risorse economiche e finanziarie, con la quale si raccomandavano tutte le direzioni regionali di provvedere quanto prima ad una revisione dei regolamenti esistenti per giungere ad un'accorpamento degli stessi e ad una disciplina unitaria delle spese in oggetto dal momento che le strutture ora esistenti vengono ad accorparsi più settori di attività che continuano a necessitare di risorse per gli approvvigionamenti ad essi specifici;

Stante la necessità; pertanto, di provvedere al riguardo per le spese concernenti la direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, mediante la predisposizione del «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Visti la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1564 di data 18 giugno 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 giugno 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Spese della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici

1. Le spese dirette che la direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici sostiene, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) sono regolate dalle seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24 (Norme integrative e modificative della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e nuove norme di organizzazione e di attribuzioni della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli).

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer anche portatili, stampanti anche a colori, scanner e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; pannelli e lavagne luminose; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliari e accessori; strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori, incluso prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

c) quotidiani, libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

d) materiali ed attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limits d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 15.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, appartenente alla categoria D, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese per l'acquisto dei beni di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si ritiene validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche mediante telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 3.000 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire è determinato univocamente dal mercato;

e) per l'acquisto di materiale librario e bibliografico, di abbonamenti a riviste e quotidiani;

f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiali di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto, salvo i casi di cui alle lettere *d*, ed *e*) del comma 1, il parere di congruità espresso dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 6.*Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni è redatta in duplice copia, di cui una trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.*Gestione dei beni mobili*

1. Al vice-consegnatario della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici e ai vice-consegnatari delle direzioni provinciali dei lavori pubblici è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.*Riinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.*Abrogazione*

1. I regolamenti approvati con il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2001, n. 099/Pres., con il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0187/Pres., nonché con il decreto del Presidente della Regione n. 0341/Pres. di data 7 novembre 2002 sono abrogati.

Art. 11.*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0492

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 giugno 2004, n. 0204/Pres.**

Legge regionale n. 64/1986, art. 10, primo comma, lettera b) - Regolamento recante modifiche al regolamento contenente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile di cui decreto del Presidente della Regione 0140/Pres./2002. Approvazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)

Il PRESIDENTE

Premesso che l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera *b*), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli ed associati ed alle associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento e/o deposito;

Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera *e*), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

Rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera *g*) della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. con cui si approva il regolamento contenente i criteri per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per l'attività di protezione civile, ai sensi del citato art. 10 della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla Protezione civile della Regione;

Accertato che gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002 prevedono che la concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, venga effettuata, sulla base del «Piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile» che deve essere reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno;

Accertato, altresì, che la Protezione civile della Regione opera in un contesto soggetto a continui e improvvisi mutamenti dovuti ad eventi calamitosi straordinari che possono compromettere, tra l'altro, l'efficacia e l'efficienza dell'operatività del sistema regionale di protezione civile;

Tenuto conto che la suddetta operatività, anche se compromessa solo a livello locale, dev'essere ripristinata prima di ogni altra cosa e nel più breve tempo possibile al fine di garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione di pericolo;

Rilevato, quindi, che a tal fine, in presenza di eventi straordinari, valorizzare lo strumento del citato Piano tecnico annuale, nonché utilizzare le relative risorse economiche consentirebbe di facilitare il ripristino dell'operatività del sistema e ridurne i tempi;

Considerato che nelle istruttorie relative agli anni 2002 e 2003, realizzate sino ad oggi per la concessione dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002 di cui trattasi, si è verificata talvolta la necessità, per i comuni, di modificare parzialmente le domande di finanziamento, proprio a causa di esigenze sopravvenute dovute ad eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di loro competenza o comunque a fatti accidentali, imprevisti ed imprevedibili collegati con l'operatività nel settore della protezione civile;

Accertato, infine, che con deliberazioni della giunta regionale è stata modificata la struttura della Protezione civile della Regione, e ciò ha reso necessario la modifica della composizione della commissione per la valutazione dei progetti di cui al comma 4, art. 14 del citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002;

Ravvisata, pertanto, la necessità, per le motivazioni sopra indicate, di modificare il citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, al fine di meglio adeguarlo alle necessità del sistema regionale integrato della protezione civile ed in particolare della Protezione civile della Regione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento, relativo alle modifiche al regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 4 giugno 2004, n. 1425;

Decreta:

È approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento recante «modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 giugno 2004

ILLY

Modifiche al regolamento contenente i criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere *b*, *e* e *g*) della legge regionale n. 64/1986, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.

Art. 1.

Disposizioni relative a contributi per eventi straordinari

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (*Eventi straordinari*). — 1. Per comprovate esigenze straordinarie del sistema regionale di protezione civile derivanti dal verificarsi di uno stato di emergenza o in vista di un rischio di emergenza, di cui all'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operatività del sistema regionale di protezione civile, il piano tecnico annuale di cui all'art. 4, anche se già pubblicato, e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, può essere rimodulato con decreto dell'assessore regionale alla protezione civile, su proposta del direttore centrale della protezione civile della Regione. Nel medesimo decreto, l'assessore provvede a differire i termini per la presentazione del piano tecnico annuale e per la presentazione delle relative domande di finanziamento.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 e in deroga alla pianificazione prevista all'art. 4, la giunta regionale, su motivata relazione tecnica del direttore centrale della protezione civile della Regione e su proposta dell'assessore regionale alla protezione civile, può autorizzare la concessione di finanziamenti per le tipologie di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a* e *b*), al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operatività del sistema regionale di protezione civile, qualora compromessa, anche a livello locale, a causa di fatti accidentali, imprevisti ed imprevedibili.».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002

1. Dopo il comma 1, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La graduatoria di cui al comma 1, non riguarda i finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2.».

Art. 3.

Modifiche dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002

1. Il comma 4, dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è sostituito dal seguente:

«4. I progetti sono valutati da una commissione tecnica, costituita con decreto dell'assessore alla protezione civile, presieduta dal direttore centrale della protezione civile della Regione, e composta da due funzionari della Protezione civile della Regione indicati motivatamente dal direttore centrale. La commissione, che opera con la presenza di tutti i componenti, dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno della sua costituzione e può essere ricostituita. I pareri della commissione sono vincolanti e, relativamente alla prima fase della valutazione di cui al comma 5, lettera *a*), sono assunti a maggioranza.».

2. Dopo il comma 6, dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Qualora le risorse siano sufficienti a finanziare tutti i progetti che hanno superato la prima fase di valutazione prevista al comma 5, lettera *a*), non si procede nella seconda fase della valutazione prevista al comma 5, lettera *b*.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di finanziamento, presentata sulla base del «piano tecnico annuale», di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), salvo i casi di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, deve pervenire alla Protezione civile della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere redatta secondo il modello indicato nel piano annuale, sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 1 e deve riportare:

- a)* i dati identificativi del richiedente;
- b)* il preventivo di spesa;

c) le finalità persegue con il finanziamento;
d) eventuali contribuzioni ricevute per le medesime finalità negli esercizi precedenti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le domande di finanziamento presentate in assenza del "piano tecnico annuale" di cui al comma 1, si intendono archiviate.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le domande di finanziamento non accolte, si intendono archiviate il 31 dicembre di ogni anno.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è inserito il seguente comma:

«4-bis. I finanziamenti di cui all'art. 4-bis, comma 2, sono erogati entro trenta giorni dalla data della deliberazione della giunta regionale di autorizzazione dei finanziamenti stessi.».

Art. 6.

Disposizioni relative alle modifiche delle domande di finanziamento

1. Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (*Modifiche alle domande di finanziamento*). — 1. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione può autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), c) e d).

2. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione può autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'art. 13, comma 4, della pertinenza del progetto modificato con le attività di protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5), lettera a).

3. L'eventuale autorizzazione alle modifiche di cui ai commi precedenti, non influisce sulla graduatoria di cui all'art. 5.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)

II PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante «assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche;

Visto altresì il comma 49 del medesimo art. 6, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1509 di data 11 giugno 2004;

Decreta:

È approvato il regolamento concernente «legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 giugno 2004

ILLY

Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329».

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6, comma 48, lettera a) della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23.

Art. 2

Criteri e modalità

1. Le prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell'agevolazione, modalità d'intervento e di presentazione delle istanze sono contenute nell'allegata scheda tecnica, che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 3.

C o n v e n z i o n e

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 49, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, l'amministrazione regionale stipula apposito atto aggiuntivo con MCC S.p.a., già Mediocredito Centrale S.p.a., gestore concessionario, soggetto già incaricato dell'attuazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

2. L'atto aggiuntivo è atto integrativo e di subentro alla convenzione con l'amministrazione statale ai sensi dell'art. 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110.

Art. 4.

C o m i t a t o

1. È istituito il comitato agevolazioni (di seguito comitato) competente ad assumere le deliberazioni di concessione delle agevolazioni in oggetto.

2. Il comitato, i cui componenti sono nominati da MCC S.p.a., è composto da cinque membri, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori dell'industria dell'artigianato, due dalla Regione, di cui uno con funzioni di presidente ed uno designato da MCC S.p.a.

3. MCC S.p.a. cura la segreteria del comitato e nomina il segretario.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, in deroga alle prescrizioni delle modalità operative, sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche ed integrazioni le domande relative a contratti con data di emissione delle cambiali a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Gli investimenti devono comunque essere stati avviati successivamente alla data di presentazione dei domande di agevolazione da parte dell'impresa.

3. Le istanze di cui al comma 1 devono pervenire a MCC S.p.a. entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

04R0494

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 26.

Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 121
del 30 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di intervento

1. La Regione del Veneto riconosce quali malattie ad elevato impatto sociale quelle identificate come allergie ed intolleranze alimentari.

2. La presente legge regionale ha lo scopo di disciplinare le iniziative regionali riguardanti gli interventi in tale ambito.

Art. 2.

Interventi in ambito sanitario

1. È istituito, presso l'azienda ospedaliera di Padova, il Centro regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari.

2. Il Centro viene dotato dalla Regione del Veneto di risorse economiche, umane ed infrastrutturali adeguate a garantire il trattamento di pazienti (pediatrici ed adulti) e correlate all'incidenza statistica delle patologie in questione nella popolazione.

3. Il centro opera secondo il modello multidisciplinare e multi-professionale, avvalendosi di tutte le necessarie professionalità presenti in azienda.

4. Gli obiettivi prioritari del Centro sono:

a) studiare, anche dal punto di vista epidemiologico, le allergie e le intolleranze alimentari anche attraverso l'istituzione, in collaborazione con l'Università di Padova, di apposite borse di studio;

b) garantire prestazioni allergologiche sia di prevenzione che di cura valide, sufficienti e tempestive;

c) promuovere l'istituzione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento rivolti agli operatori sanitari allo scopo di ottenere diagnosi corrette e tempestive che consentano l'impostazione di un'adeguata prevenzione o terapia;

d) promuovere l'istituzione di programmi educativi e di prevenzione sull'allergia alimentare sin dalla gravidanza o dai primi mesi di vita, particolarmente per i soggetti a rischio, anche attraverso la collaborazione con le strutture della medicina di base e dei consultori.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento, il Centro di cui al comma 1, ne individua contestualmente le modalità di funzionamento e l'accesso agli interventi di cui ai commi 6 e 7.

6. Sono a carico del Servizio sanitario regionale, compatibilmente con le norme che stabiliscono le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, gli alimenti, le indagini diagnostiche ed i farmaci necessari per la prevenzione e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari pediatriche e degli adulti su indicazione del Centro regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari o dalle sedi staccate, che vengano eventualmente istituite.

7. Sono a carico del Servizio sanitario regionale tutti i farmaci o presidi sanitari necessari per gli interventi di urgenza o emergenza di cui i pazienti debbano disporre per la loro sicurezza, prescritti da medici specialisti allergologi appartenenti al Servizio sanitario regionale.

Art. 3.

Interventi in ambito scolastico

1. La Regione del Veneto garantisce tutti gli interventi necessari affinché i pazienti possano effettuare una frequenza scolastica sicura, e quindi:

a) vengono garantite dalle mense scolastiche la disponibilità e la correttezza della dieta sia dal punto di vista allergologico che dietetico;

b) vengono garantiti i massimi livelli di prevenzione ambientale nei locali destinati a mensa scolastica in modo tale che possano essere evitati contatti od inalazioni accidentali di allergeni.

2. La giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano regionale di formazione del corpo docente e non docente degli asili nido delle scuole materne, elementari e medie inferiori ubicate nel territorio regionale.

3. Obiettivi del piano, redatto con la collaborazione del Centro regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari, sono:

a) preparare gli operatori scolastici a gestire le problematiche e le emergenze generate da questo tipo di patologia sia dal punto di vista pratico (prevenzione ed eventuale somministrazione dei farmaci salvavita), che psicologico (favorire l'inserimento del bambino nella comunità scolastica);

b) rendere consapevoli tutti gli operatori scolastici del reale ed altissimo rischio a cui questi pazienti sono sottoposti qualora non vengano rispettate le norme preventive igienico-sanitarie previste per la manipolazione dei cibi, nel corso della preparazione, della distribuzione, nonché della conservazione;

c) promuovere l'istituzione di programmi educativi sull'allergia alimentare sin dai primi livelli scolastici per incrementarne la consapevolezza;

d) promuovere all'interno delle scuole l'istituzione di infermerie adeguatamente attrezzate e con personale qualificato in grado di prestare i primi soccorsi in caso di reazione di anafilassi e di intervenire in qualsiasi altro tipo di emergenza.

Art. 4.

Altri interventi

1. La Regione del Veneto interviene inoltre, allo scopo di accrescere la conoscenza delle allergie e delle intolleranze alimentari:

a) promuovendo iniziative informative e formative rivolte all'industria alimentare con lo scopo di incrementare la consapevolezza sull'allergia alimentare in modo di garantire sicurezza ai malati attraverso un'adeguata tecnologia, tesa ad impedire le contaminazioni produttive;

b) favorendo e promuovendo un'opportuna legislazione regionale allo scopo di migliorare la sicurezza e la qualità di vita delle persone che soffrono di allergia alimentare attraverso l'integrazione della normativa nazionale in materia alimentare, in materia di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri conseguenti all'istituzione e al funzionamento del Centro di cui all'art. 2, quantificati in € 50.000,00, a decorrere dall'esercizio 2004, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'U.P.B. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006.

2. Agli oneri relativi alla prevenzione e al trattamento delle allergie alimentari si fa fronte con gli stanziamenti in sede di riparto dei fondi alle aziende sanitarie, allocati sull'U.P.B. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(Omissis).

04R0793

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 27.

Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 121 del 30 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Sono erogabili a totale carico della Regione nei confronti di persone assistite dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), non ospedalizzate, che siano malati gravi secondo la definizione dell'art. 2 e che congiuntamente abbiano per l'anno solare in corso un reddito disponibile rientrante nel limite stabilito all'art. 3, i medicinali attualmente classificati nella fascia C), di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537 «Interventi correttivi di finanza pubblica», e di seguito elencati:

- a)* farmaci di fascia C prescrivibili;
- b)* acetil cisteina, carbo cisteina, ambroxolo, bromexina;
- c)* loperamide.

Art. 2.

Definizione di malato grave e certificazione

1. Si intendono malati gravi non ospedalizzati, ai fini della presente legge, le persone affette da rilevanti patologie così come stabilito, al fine dell'esenzione di altra categoria di farmaci, dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 9, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» nonché dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come aggiornato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296.

2. Condizione per la somministrazione dei farmaci di cui al comma 1 dell'art. 1 è, oltre alle altre descritte, la certificazione ad opera del medico curante, espresso chiaramente in ricetta, della «indispensabilità», intesa come efficacia ed insostituibilità del farmaco in questione per la conduzione di una vita dignitosa del malato, anche se allo stadio terminale.

3. La certificazione di cui al comma 2 è rinnovabile.

Art. 3.

Definizione di reddito disponibile

1. Ai fini della presente legge, si intende per reddito della persona assistita, malato grave, in ciascun anno solare, il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.

2. Il limite massimo del reddito per l'anno solare in corso ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1 è pari a 10.329,13 euro.

3. La circostanza che il reddito disponibile rientri nel limite di cui al comma 2 è accertata mediante autocertificazione rilasciata ai sensi di legge dall'interessato o, qualora questi sia inabilitato, da chi ne ha la rappresentanza legale. Tale autocertificazione deve essere consegnata alla azienda unità locale socio-sanitaria competente per territorio.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge, quantificati in € 300.000,00 a decorrere dall'esercizio 2005, si provvede utilizzando le risorse allocate sull'U.P.B. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(Omissis).

04R0794

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 28.

Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge si prefigge lo scopo di ridurre, attraverso la formazione e l'aggiornamento degli operatori, il rischio di infortuni sul lavoro connessi al non corretto utilizzo dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di bracci aerei, che costituiscono frequente causa di infortuni in ipotesi di caduta, schiacciamento o folgorazione elettrica causata da avvicinamenti e contatti con linee elettriche aeree in tensione.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati, come definiti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» e successive modificazioni e dall'art. 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» e successive modificazioni, nonché i lavoratori parassubordinati, i collaboratori a qualsiasi titolo o i lavoratori autonomi operanti su spazi privati o pubblici all'interno del territorio regionale.

2. La giunta regionale determina con proprio atto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, gli apparecchi il cui utilizzo rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi contemplati nel provvedimento della giunta regionale, di cui al comma 2, in attività attinenti, l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

Art. 3.

Attività escluse

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai servizi ed agli impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici ed all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.

2. È inoltre escluso dal campo di applicazione della presente legge l'esercizio di ascensori e montacarichi, di piattaforme elevatrici e di montascale per disabili, di scale mobili e di sistemi di parcheggio automatico per autovetture.

Art. 4.

Formazione e aggiornamento

1. Gli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi individuati dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 2, sono tenuti, in riferimento agli obblighi sanciti agli articoli 22 e 38 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, alla frequenza di specifici corsi di formazione ed aggiornamento della durata di almeno otto ore, con verifica finale di apprendimento, nella materia della sicurezza degli apparecchi di sollevamento e trasporto, dei rischi connessi all'uso di mezzi di sollevamento delle persone e dei rischi elettrici legati alla vicinanza di linee elettriche aeree in tensione.

2. Per i lavoratori dipendenti l'attività di formazione ed aggiornamento e la verifica finale di apprendimento costituiscono a tutti gli effetti attività di formazione ai sensi degli articoli 22 e 38 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, pertanto il tempo impiegato rientra nel normale orario di lavoro.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina con proprio atto le procedure, le modalità di svolgimento, i requisiti, la periodicità ed i tempi dei corsi di formazione ed aggiornamento, individuando anche i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione, l'aggiornamento e la verifica finale di apprendimento.

4. Con il medesimo provvedimento vengono inoltre definiti i ruoli dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e della struttura regionale competente in materia di prevenzione nell'attività di formazione, verifica finale di apprendimento e rilascio degli attestati.

Art. 5.

Titoli progressi

1. La giunta regionale, nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, quantifica il credito formativo da attribuire all'attività di formazione che sia già stata effettuata dagli operatori del settore.

Art. 6.

Attestato per l'utilizzo dei mezzi di sollevamento

1. Al candidato che partecipi all'attività di formazione ed aggiornamento e superi la verifica finale di apprendimento viene rilasciato un attestato che consente l'utilizzo all'interno del territorio regionale dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio di cui all'art. 2.

2. L'attestato ha validità di cinque anni dalla data del rilascio.

3. Il rinnovo dell'attestato viene rilasciato in seguito ad uno specifico corso di formazione, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

4. In caso di revoca dell'attestato, di cui all'art. 9 da parte degli organi di vigilanza, il nuovo attestato potrà essere rilasciato secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

Art. 7.

O n e r i

1. Gli oneri per la frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento e per la verifica finale di apprendimento sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

Art. 8.

S a n z i o n i

1. Chiunque utilizza, all'interno del territorio della Regione del Veneto, sia in ambiente di lavoro che in ambiente civile, uno degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi previsti all'art. 2, comma 2, senza il possesso dell'attestato di formazione di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa da 200,00 a 600,00 euro. Se si tratta di un lavoratore dipendente la sanzione va applicata anche al datore di lavoro.

Art. 9.

V i g i l a n z a

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli SPISAL delle ULSS che provvedono tramite il proprio personale di vigilanza ed ispezione.

2. Gli SPISAL che nel corso delle verifiche accertino violazioni da parte dei lavoratori operanti sugli apparecchi di cui alla presente legge, valutato il rischio per la sicurezza del lavoro, possono disporre la revoca dell'attestato di formazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(Omissis).

04R0795

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 29.

Disposizioni in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 121 del 30 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a € 29.000,00.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad € 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,4 per cento.

3. Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 2 l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto ai fini del l'addizionale regionale IRPEF.

4. Resta salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di tributi regionali».

5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui al presente articolo è destinato alla copertura delle maggiori esigenze del servizio sanitario regionale.

Art. 2.

Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

1. A decorrere dal 2005, è fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali», e successive modificazioni.

Art. 3.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.

6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 4.

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale».

1. Per l'anno 2005 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

2. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 5.

Disposizioni in materia di gestione dell'IRAP

1. A decorrere dal 2005 la Regione effettua le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, come disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate dal titolo V, capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di cui al comma 1.

3. Fino al momento in cui le attività di cui al comma 1 non siano esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative attività continuano ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in € 3.000.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all'U.P.B. 0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 6.

Estinzione dei crediti di importo non superiore ad € 16,53 per tributi regionali

1. I crediti di importo non superiore ad € 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

2. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad € 16,53.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», nonché all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(Omissis).

04R0796

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 30.

Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale».

1. Nel comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, la dizione: «sino alla attivazione delle procedure di cui all'art. 32» deve essere intesa come: «a seguito della stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale», conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del titolo III «Ripiano dei disavanzi di esercizio» della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, a cui rinvia il medesimo art. 49.

Art. 2.

Modifica all'art. 17, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola «lagunare» è aggiunta la parola «fluviale».

Art. 3.

Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale

1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006.

2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.

3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'art. 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla data del 31 dicembre 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(Omissis).

04R0797

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2004, n. 25.

Legge regionale concernente: «Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 324 e successive modifiche».

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 dell'11 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sanatoria delle opere abusive

1. Le opere abusive rientranti nelle tipologie di illecito da 1 a 6 dell' allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003, sono suscettibili di sanatoria edilizia nei termini, alle condizioni e con le modalità previsti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dalla presente legge.

2. Si considerano ultimate le opere così come definite dall'art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985.

3. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le opere abusive che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque un ampliamento:

fino a 200 mc per le pertinenze delle abitazioni;

fino a 500 mc per i volumi residenziali;

fino a 750 mc per i volumi produttivi;

per singola unità immobiliare, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 metri cubi.

4. Nei casi in cui siano necessari interventi di adeguamento sulle strutture delle opere da sanare, il titolo abilitativo in sanatoria è rilasciato, al ricorrere di tutte le previste condizioni, solo se gli interventi non siano tali da modificare l'edificio nella sua consistenza volumetrica e di superficie; il titolo in sanatoria è altresì rilasciato, al ricorrere delle previste condizioni, se è possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, anche mediante la demolizione dell'opera abusiva e la sua ricostruzione in pari consistenza volumetrica e di superficie.

5. Non sono ammesse a sanatoria le opere che compromettano la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse previste dagli strumenti urbanistici approvati e le opere insanabili ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 47/1985.

Art. 2.

Opere abusive realizzate in zona sismica

1. Per le opere abusive insistenti in zone dichiarate sismiche dopo la loro esecuzione, sia la certificazione di idoneità statica che l'eventuale progetto di adeguamento e tutti gli atti ad esso conseguenti dovranno essere depositati presso il competente ufficio del comune che ne darà notizia al Servizio regionale interessato.

2. Per le opere abusive insistenti in zone dichiarate sismiche prima della loro esecuzione, la certificazione di idoneità sismica o

l'eventuale progetto di adeguamento sismico e tutti gli atti conseguenti dovranno essere depositati presso il competente Servizio regionale che ne restituirà copia vistata.

3. Alla certificazione di idoneità sismica, da redigersi qualunque sia la volumetria dell'abuso, dovrà essere allegata la documentazione relativa agli accertamenti tecnici ed alle verifiche effettuati.

Art. 3.

Immobili assoggettati a vincolo edificatorio

1. Per le opere abusive inerenti immobili assoggettati a vincolo, il parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è rilasciato dal comune con i limiti volumetrici fissati dalla legge regionale n. 16/1994 per le nuove costruzioni.

2. Il comune, ai fini di cui al comma 1, è tenuto ad acquisire il conforme avviso delle amministrazioni competenti.

Art. 4.

Misura dell'oblazione

1. La misura dell'oblazione è quella determinata nella tabella «C» allegata al decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.

Art. 5.

Contributi di costruzione

1. Per le opere abusive oggetto di sanatoria, i contributi di costruzione già fissati alla data di entrata in vigore della presente legge sono incrementati del 20 per cento, salvo quanto disposto per gli insediamenti abusivi dell'art. 32, comma 34, del decreto-legge n. 269 del 2003 e dall'art. 7 della presente legge.

2. L'incremento di cui al comma 1 non si applica per le opere abusive aventi ad oggetto unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate per uso agricolo e come prima casa.

3. I contributi di costruzione sono anticipati dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, nella misura di cui all'allegato 1, tabella «D», del decreto-legge n. 269 del 2003, ridotta del 30 per cento, e in unica soluzione o, in alternativa, in quattro distinte rate trimestrali, la prima delle quali versata all'atto della presentazione della domanda. In caso di istanza presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatta salva dall'art. 8, comma 3, il versamento dell'intero importo o della prima rata è effettuato entro il 10 dicembre 2004.

4. Per conseguire il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, l'interessato è tenuto a versare al comune l'intero importo dovuto.

5. Il comune procede alla verifica del contributo di costruzione dovuto ed alla richiesta di conguaglio entro il termine di cui all'art. 7.

Art. 6.

1. I cambi di destinazione d'uso di immobili o parte di essi, purché la nuova destinazione d'uso sia compatibile con le categorie consentite dallo strumento urbanistico per le singole zone territoriali omogenee e sempre che il mutamento di destinazione d'uso non comporti interventi dell'aspetto esteriore dell'immobile, sono compresi nelle opere di restauro e di risanamento conservativo - come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio - ricadenti nella tipologia 5.

2. Nel caso di mutamenti di destinazione d'uso con opere, il mutamento segue la natura delle opere eseguite.

3. La realizzazione di parcheggio in superficie o nel sottosuolo dell'edificio da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari nonché la realizzazione di posti auto a mezzo di opere edilizie, con creazione di posti auto pertinenziali alle unità immobiliari, sono riconducibili alla tipologia 6.

Art. 7.

Silenzio assenso

1. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente legge, il titolo abilitativo in sanatoria si intende rilasciato decorso il termine di ventiquattro mesi dal 30 giugno 2005 senza l'adozione di provvedimenti negativi o di prescrizioni da parte del comune.

Art. 8.

Recupero degli insediamenti abusivi

1. Entro il 30 giugno 2005 le amministrazioni comunali provvedono, con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ad individuare e perimetrire gli insediamenti abusivi nell'ambito dei quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria ed ambientale.

2. Coloro che, in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrali intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 34, del decreto-legge n. 269 del 2003, stipulano con l'amministrazione comunale apposita convenzione assistita da garanzia fidejussoria.

3. Le varianti di recupero urbanistico sono disciplinate dalla legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come modificato dall'art. 32, comma 42, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 269 del 2003.

2. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per gli adempimenti di cui alla presente legge sono automaticamente prorogati, in caso di proroga dei termini previsti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

3. Le domande relative alla definizione di abusi edilizi già presentate e fatte salve agli effetti penali dall'art. 5, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 168 del 2004 e quelle comunque presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definite ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Le istanze di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria presentate ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, e di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, devono essere integrate dagli interessati entro il 31 marzo 2005.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 novembre 2004

IORIO

04R0766

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2004, n. 26.

Aumento per l'anno 2005 degli importi della tassa automobilistica regionale e della sovrattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel.

(Pubblicata nell'*ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 dell'11 novembre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della sovrattassa annuale regionale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuti dal 1° gennaio 2005 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del 7 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell'anno 2004.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 novembre 2004

IORIO

04R0767

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2004, n. 27.

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» (ARSIAM).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 26 del 1° dicembre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopo della legge

1. Al fine di riordinare e di organizzare l'attività amministrativa in agricoltura la presente legge disciplina:

a) l'istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati», di seguito denominata: «Agenzia» o, in sigla, ARSIAM;

b) la soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise (ERSAM).

Art. 2.

Istituzione dell'agenzia - finalità

1. È istituita l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» (ARSIAM) con sede in Campobasso.

2. L'agenzia è organismo tecnico strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e finanziaria.

3. L'agenzia, nel quadro della politica agricola comunitaria e nazionale, svolge le proprie funzioni ed attribuzioni secondo gli indirizzi del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive della giunta regionale e dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste e pesca produttiva, anche in collaborazione con le province, i comuni, le comunità montane e le organizzazioni e le associazioni di settore.

4. L'agenzia coordina le attività svolte dal Co.Re.Di.Mo. (Consorzio regionale molisano di difesa) disciplinate dalla legge regionale 6 novembre 2002, n. 31, e dalle A.P.A. (Associazioni provinciali allevatori). Il Co.Re.Di.Mo. e le A.P.A. trasmettono entro il 31 agosto di ogni anno alla struttura competente dell'Agenzia i programmi di attività tecnica specialistica di loro competenza ed i relativi conti finanziari.

5. L'agenzia persegue le seguenti finalità istituzionali:

a) ammodernamento, potenziamento, specializzazione e sviluppo razionale delle imprese agricole;

b) predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie approvati dalla Regione;

c) prestazione, su richiesta, di consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti territoriali locali e ad altri enti pubblici del settore;

d) orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate per la migliore conduzione e gestione delle aziende o dei fondi;

e) elaborazione e collaborazione esecutiva di progetti di miglioramento fondiario ed agrario, su richiesta dei produttori agricoli singoli od associati;

f) promozione e diffusione della moderna cultura dimpresa, funzionale alla costituzione di competitive aziende agricole e zootecniche nelle forme singole od associate;

g) promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione tecnologica nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, agro-industriale, agro-forestale e pesca produttiva;

h) consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli e introduzione di innovazioni tecnico-produttive finalizzate alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;

i) attività di supporto allo sviluppo dell'associazionismo;

j) riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario.

6. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore, previo riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. La giunta regionale adotta i necessari provvedimenti ed impedisce le opportune direttive.

Art. 3.

Funzioni

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 5, l'agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) elabora ed attua iniziative per favorire la diffusione ed il trasferimento alle imprese agricole e della pesca produttiva delle innovazioni tecnologiche, al fine di elevare la produzione, di valorizzare le caratteristiche qualitative, di abbattere l'uso di pesticidi in agricoltura e di migliorare la qualità dell'ambiente;

b) garantisce assistenza e consulenza tecnica alle imprese agricole e della pesca produttiva singole ed associate con l'erogazione di servizi diretti alla diffusione e trasferimento di innovazioni di processo e di prodotto ed in materia di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti;

c) promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo rurale in special modo nelle aree interne della regione, con particolare riferimento alle produzioni ecocompatibili ed a basso impatto ambientale;

d) gestisce la rete agrometeorologica regionale in collegamento con le altre reti regionali, il Servizio regionale dei suoli ed il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.);

e) garantisce consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane ed agli altri Enti territoriali locali;

f) promuove e gestisce servizi e sistemi di informazione in ordine alle normative ed alle iniziative in ambito comunitario, statale e regionale;

g) elabora studi, indagini e progetti finalizzati alla sperimentazione ed alla diffusione di tecniche produttive biologiche e di altre tecniche di produzione eco-compatibili;

h) elabora e diffonde indagini di mercato, svolte di concerto con le associazioni e con gli organismi collettivi del settore agricolo della Regione Molise, finalizzate a favorire l'esportazione delle produzioni tipiche della regione, anche mediante assistenza tecnica ed amministrativa;

i) promuove la qualità d'origine attraverso la creazione di marchi di qualità;

j) promuove, intesa con la formazione professionale regionale, corsi di qualificazione e di aggiornamento dei produttori agricoli e dei quadri tecnici degli organismi agricoli con particolare riguardo all'accesso ed alla gestione di nuove tecnologie;

k) coordina e gestisce, anche in convenzione con le comunità montane, i piani, i programmi ed il personale nel campo della forestazione di cui alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6.

2. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, i compiti ivi previsti in materia di agricoltura possono essere attribuiti di volta in volta all'agenzia con provvedimento della giunta regionale.

3. In applicazione dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'Agenzia, inoltre, esplica e completa, con le modalità e le condizioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i compiti residui della riforma fondiaria e quelli in materia fondiaria già attribuiti all'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise.

4. Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte in collaborazione con altri soggetti ed istituzioni, pubbliche o private, attraverso la stipula di convenzioni o mediante la partecipazione a forme associative, consortili o societarie, nell'ottica della ottimizzazione dei servizi di sviluppo forniti agli operatori del settore primario.

5. L'agenzia svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

a) opera come intermediario qualificato tra il sistema produttivo ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie specifiche, in particolare con le Università, gli enti e gli istituti pubblici e privati di ricerca operanti in Italia e all'estero;

b) realizza l'osservatorio dei mercati dei prodotti agroalimentari;

c) esegue ogni altro compito e funzione ad essa delegato dalla Regione e coerente con le finalità di cui all'art. 2;

d) acquisisce brevetti e know-how di cui promuove l'adozione nei processi produttivi delle aziende agricole, forestali ed agro-alimentari;

e) redige studi, progetti di fattibilità ed esecutivi anche su commessa di enti pubblici e privati.

Art. 4.

Programmazione

1. L'agenzia opera sulla base di un programma triennale generale e di programmi annuali che disciplinano le attività proprie e quelle degli enti da essa coordinati; in essi sono individuati le linee d'intervento, gli obiettivi da perseguire nel triennio, gli strumenti per la verifica dei risultati e quelli necessari allo svolgimento dell'attività stessa.

2. L'agenzia propone all'assessore regionale all'«Agricoltura» il programma triennale ed i programmi annuali; l'assessore li trasmette non oltre trenta giorni alla giunta regionale per l'adozione.

3. Entro novanta giorni dall'adozione, il consiglio regionale approva il programma triennale di cui al comma precedente; decorso inutilmente tale termine il programma triennale si intende approvato.

4. Il programma triennale è attuato mediante programmi annuali che il consiglio di amministrazione presenta, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla giunta regionale che provvederà alla loro approvazione nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, i programmi annuali si intendono approvati.

5. Il programma annuale individua le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i settori di intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e di mezzi per attuarle, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

6. Il Presidente della Regione, la giunta regionale ed il consiglio regionale possono impartire, in ogni tempo, direttive in ordine all'attività dell'agenzia.

Art. 5.

O r g a n i

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione composizione - Attribuzioni - Compensi

1 Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, oltre al presidente. I cinque membri componenti sono nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a tre. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARSIAM. Un funzionario dell'ARSIAM svolge le mansioni di segretario. In fase di prima applicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) propone alla giunta regionale, per l'approvazione, la programmazione triennale dell'attività dell'agenzia tenendo conto anche dei programmi trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 4;
- b) sulla base degli indirizzi regionali definisce i piani da attuare e fissa gli obiettivi che il direttore generale deve perseguire nella gestione dell'Agenzia;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- d) propone alla giunta regionale tutte le modificazioni e le innovazioni utili all'ottimizzazione delle strutture e dei servizi dell'agenzia;
- e) predispone, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, il programma annuale di attività, in conformità al piano triennale dell'attività dell'Agenzia approvato dal consiglio regionale;
- f) propone all'approvazione della giunta regionale l'istituzione degli Uffici territoriali (U.T.) dell'Agenzia;
- g) assegna il personale alle strutture dell'agenzia ed agli uffici territoriali attribuendo i relativi incarichi.

3. Il consiglio di amministrazione resta in carica per tutta la durata del consiglio regionale che lo ha nominato.

4. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nel computo dei presenti vanno inclusi consiglieri astenuti. A parità di voti, la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.

5. Al presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia ed ai componenti del consiglio stesso è attribuita un'indennità di funzione mensile non superiore rispettivamente, al 50% ed al 25% di quella stabilita, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise.

6. L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 25% per ogni assenza che non sia dovuta a grave e motivato impedimento od impegno istituzionale.

Art. 7.

P r e s i d e n t e

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta.

2. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia;
- b) sovrintende all'attività gestionale dell'agenzia;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- d) impartisce al direttore generale le direttive strategiche stabilite dal consiglio di amministrazione;
- e) stipula il contratto di lavoro con il direttore generale;
- f) relaziona annualmente alla giunta regionale sull'andamento dell'azienda;

g) adotta gli altri atti non attribuiti al Consiglio di amministrazione, al direttore generale o al personale dirigente dell'Agenzia;

h) può assumere le figure previste dagli art. 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei consiglieri di amministrazione formalmente delegato di volta in volta o, in mancanza di delega, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti - Composizione - Attribuzioni - Compensi

1. Il collegio dei revisori, individuato tra soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. È nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ed i suoi componenti sono eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale, che individua il presidente e per ciascun componente effettivo il rispettivo supplente.

2. Il collegio dei revisori, per l'esercizio del controllo sull'amministrazione dell'Agenzia, svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina i bilanci preveritativi ed i conti consuntivi, esprimendo a tal fine pareri e redigendo apposite relazioni;
- b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo;
- c) esprime pareri sulle variazioni di bilancio, sugli stormi di fondi e formula proposte al consiglio di amministrazione ed al direttore generale finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni vengono trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.

4. Le decisioni del collegio dei revisori sono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissenzienti devono essere riportate a verbale.

5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'agenzia deve fornirne tempestiva informativa al consiglio di amministrazione ed al Presidente della regione.

6. Tutti gli atti del collegio dei revisori sono comunicati al direttore generale dell'Agenzia.

7. Il collegio dei revisori dura in carica per il periodo di durata del consiglio regionale che lo ha nominato.

8. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità mensile pari, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento di quella prevista per il presidente dell'agenzia, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.

Incompatibilità - Decadenza

1. Fatte salve le cause di incompatibilità previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, non possono essere nominati presidente o componente del consiglio di amministrazione né componente del collegio dei revisori dei conti:

- a) i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti di organi di altri enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione Molise; i sindaci, i consiglieri, e gli assessori comunali; i presidenti, i consiglieri e gli assessori provinciali; i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane; i componenti di organi delle A.S.L.;
- b) coloro che, in qualità di imprenditori o di amministratori di società abbiano effettuato negli ultimi tre anni o effettuino forniture di beni o di servizi all'agenzia;

c) il personale in servizio presso l'agenzia e coloro che negli ultimi tre anni abbiano avuto o abbiano contenziosi giudiziari con l'agenzia;

- d) tutti coloro per i quali l'incapacità e sentenziata da una condanna penale e per il periodo in essa indicato, salvo gli effetti della riabilitazione.

2. Non possono, altresì, essere nominati coloro che sono legati tra di loro da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado.

3. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono far parte di commissioni e di altri organismi costituiti nell'ambito dell'agenzia, né ricevere da questa incarichi di studio e di consulenza.

4. Le dimissioni dei componenti degli organi dell'agenzia devono essere presentate al Presidente della Regione ed esplicano efficacia dalla data della loro accettazione.

5. Costituiscono causa di decadenza dalla carica:

a) per il presidente, per i componenti il consiglio di amministrazione e per i componenti del collegio dei revisori dei conti la sopravgiunta incompatibilità per una delle cause contemplate ai precedenti commi 1, 2 e 3;

b) per i componenti il collegio dei revisori dei conti la sospensione o la cancellazione dall'Albo dei revisori dei conti e la mancata partecipazione, anche se giustificata, per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo.

6. Le cause di decadenza sono accertate dal direttore generale dell'agenzia, il quale le notifica all'interessato ed al Presidente della Regione. La relativa decadenza dalle cariche è decretata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla notifica.

7. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca, decesso o altra causa di impedimento, la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina. I soggetti subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.

Art. 10.

Controllo

1. Il Presidente della Regione e la giunta regionale possono disporre controlli sugli organi dell'Agenzia al fine di accertare il regolare esercizio del mandato conferito.

2. Nel caso di mancata adozione di atti dovuti, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempire, dispone la nomina di «commissari ad acta».

3. Qualora nella gestione dell'agenzia siano accertate inefficienze amministrative o gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche ovvero di direttive del consiglio regionale e di atti di indirizzo della giunta regionale, o in caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione giunta regionale, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'agenzia e la nomina di un commissario straordinario.

4. Il commissario straordinario cura l'ordinaria amministrazione dell'Agenzia sino all'insediamento dei nuovi organi.

5. L'organo sciolto deve essere ricostituito entro quarantacinque giorni dalla nomina del commissario straordinario.

6. Al commissario straordinario spetta lo stesso compenso previsto per il presidente dell'agenzia.

7. Tutti gli atti non soggetti a preventiva autorizzazione o approvazione ai sensi della presente legge sono immediatamente efficaci ed esecutivi.

Art. 11.

Gestione economica e finanziaria

1. La gestione economica e finanziaria dell'agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione, nonché dalle leggi della Repubblica in materia.

2. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, con legge regionale, il bilancio di previsione dell'agenzia ed il conto consuntivo.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, l'agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio nei limiti stabiliti per l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

Art. 12.

Direttore generale dell'ARSIAM

1. All'agenzia è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della giunta regionale.

2. L'incarico di direzione può essere conferito a dirigenti regionali o dell'Agenzia muniti di diploma di laurea, dotati di esperienza plurionale nelle funzioni dirigenziali. L'incarico può essere, altresì, conferito a persone esterne all'amministrazione regionale ed all'agenzia, muniti di diploma di laurea, che abbiano maturato esperienza ed adeguata preparazione professionale per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso enti o aziende pubblici o privati.

3. Il direttore generale rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

4. L'incarico di direttore generale è rinnovabile e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione circa il raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnate.

6. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale è determinato e regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «regioni - autonomie locali».

7. Salve le attribuzioni devolute al consiglio di amministrazione e quelle di competenza dei dirigenti dell'agenzia, al direttore generale compete di:

a) coadiuvare il consiglio di amministrazione ed il presidente nello svolgimento dell'attività amministrativa, assumendo direttamente la responsabilità del conseguimento degli obiettivi dell'agenzia nonché dell'attuazione dei piani e dei programmi;

b) predisporre il bilancio di previsione e le proposte di variazione in corso di esercizio e redigere il conto consuntivo;

c) formulare proposte al consiglio di amministrazione;

d) promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere nell'ambito delle funzioni di cui allart. 16 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

f) assistere all'attività deliberativa del consiglio di amministrazione ed esprimere, su ogni atto deliberativo, il proprio parere circa la legittimità del provvedimento;

g) adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai dirigenti;

h) sovrintendere ai procedimenti inerenti l'attività contrattuale e stipulare i contratti;

i) sovrintendere alla gestione del personale ed all'organizzazione dei servizi attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa agli scopi dell'Agenzia;

j) esercitare ogni altro compito assegnatogli dal consiglio di amministrazione e comunque non attribuito espressamente al Presidente od ai dirigenti dell'agenzia.

8. Il direttore generale dell'ARSIAM partecipa alle conferenze di servizio sull'attività e sui programmi dell'Agenzia indette, di regola mensilmente, dal direttore generale della Regione alle «Politiche agricole». I risultati di tali conferenze sono inviate dal direttore generale della Regione all'assessore regionale alle «Politiche agricole» ed agli organi dell'agenzia.

9. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale può essere sostituito temporaneamente, con provvedimento del consiglio di amministrazione, da un dirigente della qualifica più elevata in servizio presso l'agenzia.

Art. 13.

Comitato tecnico-scientifico

1. È istituito presso l'agenzia un comitato tecnico-scientifico che esprime parere consultivo sui programmi dell'agenzia.

2. Su richiesta del consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico esprime parere sugli atti di amministrazione ed elabora studi o proposte per i programmi di attività dell'ARSIAM.

3. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Presidente della Regione ed è composto dai seguenti membri:

a) il presidente del consiglio di amministrazione dell'ARSIAM;

b) il direttore generale dell'ARSIAM;

c) un docente esperto in discipline agrarie designato dall'Università degli studi del Molise;

d) un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;

e) tre esperti nominati da ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate a livello regionale;

f) un esperto scelto fra quelli designati dalle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella Regione Molise;

g) un dirigente dell'assessorato alle «Politiche agricole» della Regione Molise designato dall'assessore alle «Politiche agricole».

Un funzionario dell'ARSIAM svolge le mansioni di segretario del comitato.

4. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente dell'Agenzia il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed all'organizzazione dell'attività.

5. Il comitato tecnico-scientifico resta in carica per il periodo di nomina del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato tecnico-scientifico è validamente costituito quando risultano nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono fatte salve le successive integrazioni con gli altri componenti designati a venti diritto.

7. I pareri del comitato tecnico-scientifico sono validamente espressi con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Dei pareri espressi è redatto apposito verbale da conservare agli atti dell'agenzia.

8. Nei provvedimenti emanati dall'ARSIAM si deve comunque far riferimento ai contenuti del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico.

9. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico spetta, con onere a carico del bilancio dell'agenzia, un gettone di presenza determinato dal consiglio di amministrazione, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 14.

Personal e

1. Il consiglio di amministrazione, entro quattro mesi dall'insegnamento, provvede alla definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica dell'agenzia per l'inquadramento del personale nei ruoli della stessa. La dotazione organica è approvata dalla giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non valgono per l'assunzione delle figure professionali previste dagli artt. 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione della dotazione organica, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione assegna il personale all'agenzia con le qualifiche, l'anzianità ed il trattamento economico in godimento. Al personale del discolto ERSAM assegnato all'agenzia si applicano i benefici previdenziali integrativi previsti dalla legge regionale n. 40/1977. Il personale del soppresso ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise che risultasse in esubero a seguito della revisione della dotazione organica è trasferito nei ruoli regionali e conserva lo stato giuridico, il trattamento economico ed i benefici in godimento nell'ente di provenienza.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, all'agenzia viene temporaneamente assegnato il personale in servizio presso il soppresso E.R.S.A.M., il quale mantiene, fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, lo stato giuridico ed il trattamento economico attribuiti nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Se dalla dotazione organica dell'agenzia, così come approvata dalla giunta regionale, dovessero risultare necessarie ulteriori figure professionali non presenti nell'organico dell'ERSAM la giunta può predisporre il passaggio del personale dai ruoli regionali all'agenzia.

6. I rapporti tra l'agenzia ed il personale dipendente sono regolati dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti regionali.

7. Il personale dell'Agenzia è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'I.N.P.D.A.P.

8. Al personale dell'agenzia, già inquadrato nell'ERSAM ai sensi dell'art. 23, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 40/1977, viene riconosciuto anche ai fini pensionistici il servizio prestato nel Molise per il cessato ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, con la ripartizione degli oneri secondo la normativa vigente.

9. Per gli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

Art. 15.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di previsione è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento e trasmesso entro pari data alla giunta regionale e da questa presentato per l'approvazione al consiglio regionale.

3. Il conto consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ed in pari data trasmesso alla giunta regionale e da questa presentato per l'approvazione del consiglio regionale.

4. Il consiglio regionale approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

5. In caso di diniego di approvazione del bilancio o del conto consuntivo ovvero nel caso di mancata presentazione degli stessi nei termini di cui ai commi 2 e 3, la giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dell'Agenzia.

6. La deliberazione di scioglimento di cui al comma 5 è resa esecutiva dal Presidente della Regione con decreto che dispone altresì la nomina del commissario incaricato della redazione del bilancio e del conto consuntivo nonché dell'amministrazione dell'agenzia sino al rinnovo degli organi.

Art. 16.

Patrimonio

1. L'agenzia ha un proprio patrimonio che deve essere oggetto di inventario.

2. Il patrimonio è costituito originariamente dai beni immobili, mobili e dalle partecipazioni che vengono trascritti dall'ERSAM all'agenzia con deliberazione della giunta regionale.

3. L'agenzia propone piani per l'alienazione o il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati dei beni non funzionali all'espletamento dei compiti assegnati, nonché per l'utilizzazione nel settore agricolo dei relativi proventi. I piani sono approvati dalla giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di novanta giorni.

Art. 17.

Finanziamenti

1. La Regione stanzia nel bilancio di previsione di ciascun anno le risorse necessarie al funzionamento dell'agenzia.

2. I finanziamenti sono assicurati altresì attraverso:

a) proventi dei servizi e delle attività;

b) entrate derivanti dalla eventuale partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali;

c) contributi disposti a qualsiasi titolo da enti pubblici e soggetti privati;

d) eventuali ulteriori entrate.

3. L'agenzia, in relazione ai servizi informatici, si avvale del soggetto di cui alla legge regionale n. 3/1999.

Art. 18.

Scioglimento e liquidazione dell'ERSAM

1. L'ERSAM istituito con l'art. 6 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, è sciolto e posto in liquidazione.

2. Le relative funzioni, non assegnate all'agenzia della presente legge, sono esercitate dai competenti organi della Regione Molise.

3. Le strade realizzate nel comprensorio della riforma fondiaria sono trasferite, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge n. 386/1976, ai comuni nel cui territorio esse ricadono, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia.

4. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività amministrative in materia di sviluppo ed innovazione nell'agricoltura, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le regioni.

Art. 19.

Assetto organizzativo

1. L'organizzazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» (ARSIAM), è articolata in una sede centrale nel capoluogo regionale, ed in unità territoriali, decentrate sul territorio regionale, così come previsto dalla legge regionale 13 settembre 1989, n. 14.

2. L'assetto organizzativo dell'ARSIAM, in riferimento ai compiti ed alle funzioni dell'agenzia, previsti negli articoli 2 e 3 della presente legge, è definito sulla base della distribuzione di cui alla Tabella A), allegata alla presente legge.

Art. 20.

Commissario liquidatore

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale nomina il commissario per la liquidazione dell'ERSAM alla nomina non si applica la legge regionale 2 agosto 2002, n. 16.

2. Al commissario liquidatore spetta a titolo di compenso, per il periodo dell'incarico, una indennità mensile linda pari a quella prevista per il presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia.

3. I compensi e le indennità da corrispondere al commissario fanno carico alla gestione liquidatoria dell'ERSAM.

Art. 21.

Procedura di liquidazione

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni secondo le direttive e sotto il controllo della giunta regionale. Durante la liquidazione, il commissario può adottare soltanto gli atti necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi del soppresso ERSAM.

2. Entro trenta giorni del suo insediamento il commissario:

a) prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture ed i libri contabili e gli altri documenti dell'ERSAM

b) riceve il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio;

c) trasferisce gratuitamente all'agenzia le attrezzature gli arredi ed i macchinari d'ufficio necessari al primo funzionamento.

3. Entro i successivi sessanta giorni il commissario presenta il piano di liquidazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Il piano di liquidazione deve contenere:

a) la ricognizione e l'inventario dei beni e dei cespiti di pertinenza dell'ERSAM con relativa stima;

b) lo stato delle passività, con particolare riguardo alle garanzie ed alle fidejussioni prestate ed eventualmente escusse;

c) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi delle pendenze giudiziarie all'epoca dello scioglimento;

d) i residui provvedimenti dell'ERSAM da completare;

e) il programma di attuazione della gestione liquidatoria.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano di liquidazione, la giunta regionale con apposita direttiva individua i beni ed i rapporti non nientranti nella gestione liquidatoria e li trasferisce all'agenzia. Contestualmente la giunta stabilisce le priorità, le modalità e le procedure per la dismissione dei beni e dei rapporti da liquidare. Il provvedimento è adottato previo parere della competente commissione consiliare che è rilasciato entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la giunta procede prescindendone.

5. Per lo svolgimento della funzione liquidatoria il commissario si avvale di un contingente del personale dell'agenzia assegnato provvisoriamente dal Presidente della giunta regionale.

6. Il commissario compie gli atti necessari alla liquidazione comprese le transazioni, previa autorizzazione della giunta regionale. Il commissario presenta alla fine di ogni semestre alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione, sulla situazione patrimoniale e sulle operazioni eseguite.

7. Entro ventiquattro mesi dal suo insediamento, il commissario presenta alla giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio finale della liquidazione con il rendiconto della gestione ed una relazione conclusiva.

8. Esaurita la procedura di liquidazione, le eventuali residue attività sono acquisite al bilancio della Regione; le passività residue e non soddisfatte sono iscritte a carico del bilancio regionale.

Art. 22.

Esercizio delle funzioni

1. I riferimenti all'ERSAM contenuti nelle norme e nelle disposizioni regionali si intendono riferiti all'Agenzia.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per le spese di primo funzionamento dell'ARSIAM che per l'esercizio finanziario 2004 si quantificano in € 200.000,00, si provvede con gli stanziamenti previsti dal bilancio regionale nella UPB 220. La giunta regionale provvede ad apportare le necessarie variazioni nel bilancio di gestione.

2. Per gli anni 2005 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Art. 24.

Norme abrogate

1. Sono abrogate la legge regionale 9 novembre 1977, n. 40; la legge regionale 6 settembre 1988, n. 21; la legge regionale 13 settembre 1989, n. 14, limitatamente alle parti in contrasto con la presente legge e tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Sono abrogate, altresì, le disposizioni della legge regionale 21 novembre 1988, n. 22, e della legge regionale 6 marzo 1996, n. 14, in contrasto o incompatibili con la presente legge.

Art. 25.

Norma transitoria

1. Fermo restando il servizio di cui all'art. 3, lettera d), in materia di gestione della rete agrometeorologica regionale, lo stesso, mediante convenzione, potrà essere gestito dal servizio regionale di «Protezione civile» per far fronte ai compiti di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, al fine di creare un sistema integrato.


Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

TABELLA A

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA
NEL MOLISE
"GIACOMO SEDATI" (ARSIAM)



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 novembre 2004

IORIO

04R0768

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25

Statuto della Regione Calabria

(Pubblicata nel supp. strao. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 16 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM
È STATA PRESENTATA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

La Regione Calabria

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei comuni e delle province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il presidente della giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

Principi e finalità

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, egualianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disegualianza e il disagio;
- c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
- d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche eletive;
- e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai comuni, alle province e alle città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonomia iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

j) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonome locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disegualanze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;

s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;

t) la collaborazione ed il raccordo con le altre regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;

u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Art. 3.

Rapporti interregionali, con l'Unione europea e con altri Stati

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il mediterraneo.

5. La legge regionale ratifica gli accordi con stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 4.

Partecipazione popolare

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

Art. 5.

Trasparenza

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.

2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo, favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Art. 6.

Difensore civico

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del difensore civico.

Art. 7.

Consulta dell'ambiente

1. La Regione istituisce con legge la Consulta dell'ambiente.

Art. 8.

Commissione per le pari opportunità

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Art. 9.

Informazione

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.

2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Art. 10.

Modalità di partecipazione

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

2. I comuni e le province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

Art. 11.

Referendum abrogativo

1. È indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, ovvero due o più consigli provinciali o dieci consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.

2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:

- a) dello Statuto;
- b) dei regolamenti interni del consiglio regionale;
- c) delle leggi di bilancio;
- d) delle leggi tributarie;
- e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
- f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.

3. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

4. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di *referendum* è affidato alla consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.

6. Non può esser presentata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale i *referendum* già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dell'insediamento del nuovo consiglio.

7. Qualora la votazione sul *referendum* abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 12.

Referendum consultivo

1. È indetto *referendum* consultivo su questioni di interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento dei consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.

2. Il *referendum* è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.

3. Se il *quorum* di cui al comma precedente è raggiunto, il consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del *referendum* entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Art. 13.

Disciplina referendaria

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE

Art. 14.

Organi della Regione

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il presidente della Giunta regionale e la giunta regionale.

2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza.

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 15.

Composizione del Consiglio regionale

1. Il consiglio è composto da cinquanta membri.

Art. 16.

Attribuzioni del Consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla costituzione e dallo statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla giunta regionale.

2. Il Consiglio inoltre:

a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;

b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla giunta;

c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio plurianuale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla giunta;

d) autorizza l'esercizio provvisorio;

e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

g) approva, su proposta della giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;

h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;

i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;

m) delibera sulla partecipazione a consorzi, e società finanziarie;

n) fornisce indirizzi alla giunta e agli assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

o) ratifica le intese della Regione con le altre regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;

q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

t) può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Art. 17.

Durata della legislatura

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.

Art. 18.

Convalida degli eletti

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Art. 19.

Prima seduta del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente del consiglio uscente.

2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

3. La presidenza provvisoria del consiglio, fino alla elezione del presidente, è assunta dal consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Art. 20.

Elezione del presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza

1. Il consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo presidente e dell'ufficio di presidenza, che è composto dal presidente, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due segretari-questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.

2. Il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari-questori, i consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del consiglio regionale.

Art. 21.

Attribuzioni del presidente del Consiglio

1. Il presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

Art. 22.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza esercita le funzioni previste dallo statuto e dai regolamenti e coadiuva il presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23.*Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del consiglio*

1. Il consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espansione delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.

2. Il presidente e l'ufficio di presidenza sottopongono al consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.

3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Art. 24.*I consiglieri regionali*

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Ai consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Art. 25.*Sedute del consiglio*

1. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del regolamento interno.

2. Al di fuori della sessione ordinaria, il presidente convoca il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il presidente della giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Il consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.

4. Le deliberazioni del consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Art. 26.*Regolamenti del consiglio*

1. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.

2. Nel regolamento interno del consiglio sono previste e disciplinate la giunta delle elezioni, la giunta per il regolamento ed il comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

3. Il regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio e dei suoi organi interni.

4. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del consiglio regionale.

Art. 27.*Gruppi consiliari*

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal regolamento del consiglio.

2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.

3. I consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del regolamento interno del consiglio.

4. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del regolamento del consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del consiglio.

Art. 28.*Commissioni permanenti*

1. Il consiglio regionale istituisce al suo interno commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.

2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in commissione di ciascun gruppo.

3. Non possono far parte delle commissioni permanenti il presidente del consiglio, il presidente e il vicepresidente della giunta e gli assessori in carica.

4. Il presidente della giunta, il vicepresidente, gli assessori e ciascun consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni permanenti.

5. L'ufficio di presidente di commissione è incompatibile con quello di componente l'ufficio di presidenza del consiglio.

6. Il regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Art. 29.*Competenze delle commissioni permanenti*

1. Le commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, al consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30.

2. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.

3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del regolamento interno.

Art. 30.*Funzioni redigenti delle commissioni permanenti*

1. Il regolamento interno può stabilire i casi in cui le commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

2. Sino alla votazione da parte del consiglio, i provvedimenti assegnati alla commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la giunta o un decimo dei componenti del consiglio o un quinto dei componenti della commissione.

3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre regioni, nonché degli accordi con gli stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

Art. 31.

Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti

1. Le commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al consiglio. A tal fine, le commissioni possono:

- a) richiedere l'intervento del presidente della giunta e degli assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
- b) richiedere al presidente della giunta e agli assessori informazioni, notizie e documenti;
- c) richiedere, previa comunicazione al presidente della giunta o al presidente del consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del consiglio.

3. Le commissioni possono chiedere al presidente della giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordinanze del giorno approvati dal consiglio.

4. Il presidente della giunta e gli altri membri della giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

Art. 32.

Commissioni d'inchiesta

1. Il consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri regionali, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2. La presidenza delle commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un consigliere appartenente alle opposizioni.

3. Le commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.

4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il regolamento interno del consiglio.

5. Quando non sia altrimenti previsto, alle commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo statuto e dal regolamento interno del consiglio per le commissioni permanenti.

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

Art. 33.

Presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

2. Il presidente della giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.

3. Il presidente della giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il vice presidente e gli altri componenti della giunta.

4. Nella prima seduta successiva alla elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza, il presidente della giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della giunta.

5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del presidente e lo scioglimento del consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.

6. Si procede parimenti a nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del presidente.

7. Il presidente della giunta e la giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente.

8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il presidente della giunta regionale compie gli atti improbabili ed urgenti di competenza della giunta.

Art. 34.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il vice presidente e gli assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;

f) pone la questione di fiducia davanti al consiglio regionale, previo assenso della giunta;

g) presenta al consiglio, previa delibera della giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della giunta;

h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo statuto;

i) emanava i regolamenti regionali approvati dalla giunta e dal consiglio;

j) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della giunta;

m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

Art. 35.

Organizzazione e funzionamento della giunta regionale

1. La giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. Nel rispetto delle direttive del presidente, la giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.

3. La giunta regionale è composta dal presidente, dal vice presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dieci.

4. I membri della giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale. Il numero degli assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità.

5. La giunta opera collegialmente. Il presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

6. La giunta adotta, su proposta del presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

7. Le deliberazioni della giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

8. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa giunta.

9. Le indennità del presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

Art. 36.

Attribuzioni della giunta regionale

1. La giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del presidente della giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'art. 43 del presente statuto;

c) predisponde il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal consiglio, su proposta della stessa giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del presidente della giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 37.

Mozione di sfiducia - Questione di fiducia - Censura al singolo assessore

1. Il voto del consiglio regionale contrario ad una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il presidente della giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.

4. Le questioni di fiducia presentate dal presidente della giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale.

5. Il consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo assessore.

TITOLO IV

SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ

Art. 38.

Sistema elettorale

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al consiglio;

d) la rappresentanza in consiglio di ogni provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche eletive.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Art. 39.

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, a ciascun consiglio comunale dei capoluoghi di provincia, a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al presidente del consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Art. 40.

Procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente commissione permanente e poi dal consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del consiglio delle autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei consiglieri regionali.

Art. 41.

Promulgazione e pubblicazione

1. La legge regionale è promulgata dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Art. 42.

Regione e disciplina comunitaria

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del presidente della giunta e del diritto del consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 43.

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

2. Il consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.

3. La giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.

4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo statuto e dalla costituzione, la giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatorie della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.

6. I regolamenti regionali sono emanati dal presidente della giunta e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Art. 44.

Testi unici

1. Il consiglio può, con legge, delegare la giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

2. Nel termine assegnato dalla legge, la giunta presenta il testo unico al consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del consiglio delle autonomie locali e della consultazione statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derivate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Art. 45.

Conflitti di competenza

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del consiglio delle autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il consiglio delle autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della consultazione statutaria.

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 46.

Rapporti fra Regione ed enti locali

1. La Regione adeguia i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

2. La Regione, in particolare:

a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;

b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;

c) promuove la cooperazione fra comuni, fra province, fra comuni e province e tra questi enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;

d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;

e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'art. 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai comuni, alle comunità montane, alle province, alle città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.

5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.

6. La Regione favorisce altresì la costituzione di città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.

7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Art. 47.

Finanziamento delle funzioni conferite e delegate

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Art. 48.

Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito presso il consiglio regionale, il consiglio delle autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Il consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.

3. La legge regionale:

a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche;

b) garantisce piena autonomia nella scelta del presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;

c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;

d) prevede forme di raccordo tra il consiglio delle autonomie locali e la giunta regionale.

4. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.

5. Il consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente statuto e dalle leggi regionali.

6. Con il regolamento interno del consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali da parte delle commissioni permanenti e del consiglio regionale.

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del consiglio delle autonomie locali, il consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei consiglieri.

8. Il consiglio delle autonomie locali può proporre alla giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'art. 39, il consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

TITOLO VII ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49.

Principi dell'attività amministrativa regionale

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del consiglio e della giunta regionale.

Art. 50.

Organizzazione amministrativa regionale

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla giunta e, per il consiglio, dall'ufficio di presidenza.

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla giunta regionale.

4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal presidente e dalla giunta e, limitatamente al consiglio, dal presidente e dall'ufficio di presidenza.

5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del consiglio regionale.

6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro sessanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del consiglio e della giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

TITOLO VIII FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 51.

Autonomia finanziaria della Regione

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.

3. La Regione inoltre:

a) dispone di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;

b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;

c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 52.

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.

2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.

4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 53.

Rendiconto generale

1. Il consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.

2. Con il rendiconto generale la giunta presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concorrenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX

ATTIVITÀ ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI

Art. 54.

Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguitamento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Art. 55.

Autonomie funzionali - cooperazione

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculatori, definendone con legge gli strumenti necessari.

2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Art. 56.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. La Regione istituisce con legge il consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del consiglio regionale e della giunta in tema di:

- a)* politica economica, sociale e finanziaria;
- b)* bilancio e programmazione;
- c)* sviluppo economico-sociale;
- d)* mercato del lavoro ed occupazione.

2. La legge disciplina la composizione del consiglio, le modalità per l'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza, le procedure relative all'intervento del consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

3. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il consiglio regionale.

TITOLO X

STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 57.

Consulta statutaria

1. La consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.

2. La consulta è insediata con provvedimento del presidente del consiglio regionale. I membri della consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo *status* di dipendente pubblico o privato.

3. La consulta elegge il suo presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del presidente prevale in caso di parità.

4. La consulta ha sede presso il consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. La consulta, su richiesta del presidente della giunta, del presidente del consiglio regionale, del presidente del consiglio delle autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

a) l'interpretazione dello statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;

b) l'interpretazione dello statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali;

c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo statuto;

d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di *referendum*;

e) gli altri casi previsti dallo statuto.

6. La legge regionale assicura l'autonomia della consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.

7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della consulta.

Il consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.

TITOLO XI

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 58.

Revisione dello statuto

1. Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive ad intervalllo non minore di due mesi.

2. Le proposte di revisione dello statuto non approvate dal consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.

3. L'abrogazione totale dello statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo statuto.

4. Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale.

5. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO XII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59.

Norme transitorie e finali

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.

4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della costituzione si applicano nei rapporti tra consiglio e presidente della giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il consiglio regionale può eleggere un nuovo presidente della giunta nell'ambito della stessa maggioranza del presidente eletto a suffragio universale e diretto.

6. Il presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 ottobre 2004

CHIARAVALLOTTI

04R0654

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 26.

Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell'economia della conoscenza.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La legge ha per oggetto la realizzazione di un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo dei giovani quale elemento decisivo per lo sviluppo della società calabrese.

2. A tal fine, la Regione Calabria, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione e utilizzando fondi comunitari, statali e regionali, promuove un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità in Calabria dei giovani che abbiano conseguito laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e che abbiano capacità e competenze necessarie per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico della regione.

TITOLO II
INTERVENTI ED INCENTIVI

Art. 2.

Incentivi

1. Il sistema integrato di interventi a favore dei giovani laureati calabresi, di cui all'art. 1, ha per oggetto:

a) un premio in denaro, quale riconoscimento d'eccellenza e incentivo alla residenzialità per i migliori laureati - per lo sviluppo di «idee-progetto» nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, che comportino una ricaduta culturale, sociale ed economica per la società calabrese;

b) la concessione di contributi per la specializzazione post-universitaria;

c) contributo per il finanziamento di progetti imprenditoriali;

d) il finanziamento alle imprese degli oneri per incarichi affidati a giovani laureati;

e) l'istituzione di un albo regionale per l'accesso privilegiato agli incarichi professionali esterni conferiti dalla Regione.

2. La Regione Calabria a tal fine promuove la ricerca nelle Università attraverso bandi o specifiche convenzioni; per sostenere e incentivare corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, secondo le modalità del Regolamento d'attuazione.

Art. 3.

Premio d'eccellenza

1. La Regione al fine di promuoverne la residenzialità in Calabria, concede ai giovani laureati particolarmente meritevoli un premio a titolo di riconoscimento di livelli d'eccellenza nella formazione universitaria.

2. I destinatari degli interventi di cui al comma precedente sono esclusivamente i giovani calabresi che abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere col massimo dei voti, nel tempo previsto dal proprio piano di studio e che si impegnino a promuovere e realizzare iniziative che comportino attività di ricerca o di innovazione tecnologica.

3. I premi, pari ad € 24.000,00 ciascuno, possono essere erogati a scelta dei beneficiari:

a) in unica soluzione quale contributo all'autoimprenditorialità;

b) in rate mensili pari a € 1.000,00 per 24 mesi con la contestuale attestazione da parte del beneficiario di uno stage presso l'Università, un ente di ricerca, la Regione stessa o un comune della Calabria.

4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei benefici, gli schemi di convenzione da stipulare eventualmente con l'Università, gli enti di ricerca e le pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli stages, i motivi di revoca sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10.

Art. 4.

Incentivi alla specializzazione post-universitaria

1. La Regione concede finanziamenti per:

a) gli oneri relativi alle tasse d'iscrizione e frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, dottorati di ricerca, Master (con durata minima di centottanta giorni) e altri percorsi formativi utili per realizzare obiettivi strategici nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica a sostegno del sistema socioeconomico della Calabria;

b) le relative spese d'alloggio.

2. I finanziamenti, le cui modalità e criteri sono disciplinati dal Regolamento di attuazione, sono erogati nella misura massima complessiva annuale di € 15.000,00 per sostenere la partecipazione a corsi di studio, di specializzazione, qualificazione e perfezionamento, anche tipo Master, da fruire presso enti pubblici e privati in Italia e di € 35.000,00 per specializzazioni presso Università straniere.

3. I destinatari dei finanziamenti di cui al precedente articolo sono i giovani calabresi, laureati con il punteggio minimo di 105/110 che si impegnino a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in Calabria e a non modificarla per un triennio, pena la revoca dei finanziamenti.

4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti, i motivi di revoca sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10.

Art. 5.

Contributo per il finanziamento di progetti imprenditoriali

1. Beneficiari del contributo sono giovani calabresi laureati, con il punteggio minimo di 105/110 che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale in Calabria ed a non modificarla per un triennio.

2. L'incentivo consiste nel premiare le migliori quindici idee di impresa tra quelle presentate dai potenziali beneficiari. Il premio prevede il finanziamento di un corso di formazione, mirato al trasferimento di tutte le tematiche e le competenze inerenti la costituzione e la gestione di un'impresa. Inoltre, il percorso formativo prevede anche la realizzazione di uno stage in aziende operanti anche fuori Regione nello specifico settore di riferimento dell'idea progettuale.

3. È prevista un'azione di accompagnamento e di consulenza finalizzata alla realizzazione di uno studio di fattibilità completo, di redazione di business plan e ricerche di mercato, al fine di poter concorrere all'ottenimento di qualunque finanziamento pubblico agevolato.

Art. 6.

Incentivi per incarichi presso le imprese

1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, nelle forme e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10, finanzia, anche tramite il sistema dei vouchers, gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dalle imprese che, abbiano sede legale nel territorio calabrese da almeno un triennio e che intendano favorire la crescita dall'azienda puntando sulla formazione e sulla qualificazione di nuove risorse umane.

2. Le imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, per usufruire degli incentivi, dovranno individuare un giovane calabrese - laureato da non più di tre anni con voto, non inferiore a 105 e residente in Calabria - provvedere alla sua formazione post laurea (master, stages) ed impegnarsi, al termine della stessa, ad assumerlo, per un periodo non inferiore a tre anni, pena la decadenza dei benefici.

3. L'incentivo è così suddiviso:

1) premio in danaro erogato alle imprese per il finanziamento del 70% degli oneri relativi alle tasse d'iscrizione ed alle spese di frequenza a corsi di specializzazione post-universitari;

2) sgravi contributivi, in termini di rimborso, relativi ad oneri diretti conseguenti all'assunzione del giovane, ormai formato, nella misura del 100% per il primo anno, del 75% per il secondo e del 50% per il terzo.

Art. 7.

Albo regionale

1. È istituito presso la Regione Calabria, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10, uno speciale albo suddiviso per settori di competenza cui possono iscriversi i giovani beneficiari della presente legge.

2. La Regione Calabria, nell'affidamento degli incarichi professionali esterni di importo inferiore a € 25.000,00 si impegna ad attingere, in forma rotazionale per ciascun settore di competenza, dall'albo di cui al comma 1.

3. L'iscrizione all'albo di cui al primo comma rimane valida fino al perdurare delle condizioni di cui al comma 1, e comunque fino al compimento del quarantesimo anno di età.

TITOLO III DISPOSIZIONI DL ATTUAZIONE E FINALI

Art. 8.

Revoca degli incentivi

1. Gli incentivi di cui agli articoli 3, 4, 5, sono disposti esclusivamente a favore di coloro che stabiliscono la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in Calabria impegnandosi a non modificarla per un triennio.

2. In caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge è disposta l'immediata revoca di tutti i benefici e, tutte le somme erogate e anticipate dalla Regione Calabria dovranno essere integralmente restituite dai benefici ai comprensivi di spese e interesse legali.

Art. 9.

Comitato di attuazione

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso la presidenza della giunta regionale un apposito comitato di attuazione.

2. Il comitato di attuazione è nominato con decreto dal presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge ed ha durata annuale.

3. Il comitato di attuazione è composto dall'assessore competente in materia di l'ormazione o suo delegato, che lo presiede, dall'assessore competente in materia di ricerca e innovazione o suo delegato e da almeno cinque membri, in rappresentanza della Regione Calabria, delle Università calabresi e delle associazioni di categoria rappresentative delle categorie produttive.

4. Il comitato avrà il compito di definire il regolamento di attuazione per come disciplinato nell'art. 10.

5. Nell'assegnazione dei benefici previsti dalla presente legge, al fine di promuovere la ricerca e di favorire la crescita di una classe manageriale ed imprenditoriale orientata ad uno sviluppo funzionale al territorio ed innovativo per la Calabria, costituisce titolo prioritario l'aver elaborato una tesi di laurea su temi riguardanti lo sviluppo socio economico della Calabria nei termini e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10.

Art. 10.

Regolamento d'attuazione

1. Il regolamento d'attuazione, elaborato dal comitato, è approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. Il regolamento d'attuazione dettaglia i finanziamenti previsti dalla legge e ritenuti ammissibili nei termini e con i criteri individuati dal regolamento stesso, precisando:

a) i criteri per la selezione dei beneficiari;

b) le modalità e la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei benefici;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti;

d) i requisiti per l'ottenimento, il mantenimento dei benefici e le condizioni di revoca;

e) la regolamentazione e le modalità di utilizzo dell'albo di cui all'art. 7.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in € 1.000.000,00 per l'anno 2004, si provvede con fondi comunitari.

2. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al precedente comma si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse del POR riferite:

a) alla misura 3.9 per gli interventi di cui agli articoli 3 e 6;

b) alla misura 3.7 per gli interventi di cui all'art. 4;

c) alla misura 3.16b per gli interventi di cui all'art. 5.

3. Per gli anni successivi, a partire dall'esercizio finanziario 2005 la corrispondente stessa sarà determinata in 7 milioni di euro e sarà finanziata attraverso l'utilizzo delle risorse del POR riferite alle misure di cui al precedente comma e con fondi di bilancio individuati in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

Art. 12.

Pubblicazione

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 novembre 2004

CHIARAVALLOTTI

04R0745

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 27.

Azioni a sostegno di uno sviluppo dell'economia ittica della Calabria compatibile con l'obiettivo di valorizzazione della fascia costiera marina.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria, al fine di valorizzare il proprio patrimonio costiero, promuove politiche di sviluppo delle risorse del mare, nei settori di sua specifica competenza ed in quelli riguardanti infrastrutture strettamente collegate con il territorio, allo scopo di inserire l'economia ittica nel più vasto contesto dell'alimentazione e di incrementare il comparto per creare occupazione e ricchezza, tutelare la qualità dei prodotti ittici, la salute del consumatore ed inoltre, favorire la valorizzazione e protezione della fascia costiera marina anche attraverso la costituzione di consorzi di gestione della piccola pesca artigianale, la sua interazione con il sistema produttivo regionale e la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel comparto stesso, attuare un sistema di interventi e risorse finanziarie in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 2.

Valorizzazione dei fondali marini costieri

1. La Regione Calabria, promuove con propri interventi la valorizzazione dei fondali marini prossimi alla costa.

2. La Regione Calabria, con fondi propri, ovvero utilizzando le risorse finanziarie di cui al precedente art. 1, dà impulso alla costituzione di un adeguato habitat naturale per lo sviluppo e l'incremento della flora e della fauna autoctona, attuando, sui fondali costieri, una adeguata allocazione degli scafi rinvenienti dagli sbarchi di immigrati clandestini, previa opera di bonifica.

Art. 3.

Strumenti regionali d'intervento

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali di politiche di sviluppo delle risorse del mare, sono istituiti i seguenti strumenti regionali d'intervento:

I Tavolo Azzurro.

Per la detinzione degli obiettivi e delle linee generali per lo sviluppo dell'economia ittica calabrese, nonché per una concertazione permanente, in coerenza con il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 è istituito, presso la Presidenza della giunta regionale, il Tavolo istituzionale per le politiche regionali della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Tavolo Azzurro.

Il Tavolo Azzurro è presieduto e coordinato dall'assessore regionale all'agricoltura e pesca o suo delegato ed è composto dai seguenti membri:

- a) il direttore generale della struttura organizzativa competente o suo delegato;
- b) il dirigente pesca regionale o suo delegato;
- c) i presidenti delle province o loro delegati;
- d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente rappresentative, a livello nazionale e sui territori calabresi;
- e) un rappresentante delle Università degli studi con sede regionale;
- f) un rappresentante della ricerca cooperativa.

Il Tavolo Azzurro, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specifico, può essere integrato da esperti e da altri componenti della giunta regionale. Con successivo atto, la giunta regionale, emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalità di funzionamento del Tavolo Azzurro.

II Comitato tecnico regionale della pesca.

È istituito il comitato tecnico regionale della pesca con i seguenti obiettivi:

a) proporre l'elenco dei progetti, degli studi, delle ricerche in materia di pesca ed acquacoltura e delle iniziative di cui all'art. 2, formulando proposte e pareri ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela della biodiversità, della valorizzazione delle attività di pesca, dell'acquacoltura, delle attività ad esse connesse e della fascia costiera, delle azioni innovative e dello sviluppo del pescaturismo ed ittitorismo ed ogni altra attività diretta alla valorizzazione delle risorse del mare;

b) favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali, il ricambio generazionale, la promozione della cooperazione e dell'associazionismo;

c) favorire lo sviluppo della riceita scientifica applicata alla pesca ed all'acquacoltura;

d) tutelare il consumatore di prodotti ittici, valorizzare la qualità delle produzioni e della trasparenza informativa;

e) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura e pesca, o suo delegato, ed è composto da:

- a) il direttore generale della struttura organizzativa competente o suo delegato;
- b) il dirigente pesca regionale o suo delegato;
- c) un rappresentante per ogni provincia;
- d) quattro esperti designati dalle organizzazioni cooperative regionali a base nazionale;
- e) un esperto designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca;
- f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del mare riconosciute, designate in accordo tra loro;
- g) un rappresentante dei compartimenti marittimi regionali designato dalla direzione marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto indicato dalle istituzioni universitarie o da centri di ricerca del settore presenti nella regione;
- i) un biologo designato dall'assessore regionale all'agricoltura e pesca;
- j) un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva.

Ai componenti del Comitato tecnico regionale della pesca di cui al comma 2 è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per come previsto per i dirigenti della Regione; ai componenti estranei all'amministrazione regionale alle amministrazioni provinciali, oltre il rimborso delle spese di viaggio è corrisposto un gettone di presenza la cui entità viene stabilita annualmente dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 33, terzo comma della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

Il comitato dura in carica fino al termine della legislatura regionale nel corso della quale è stato nominato; il mandato dei membri del comitato può essere rinnovato.

III Commissione consultiva regionale della pesca

Ai sensi del decreto 26 maggio 2004, n. 154 è istituita la commissione consultiva regionale della pesca.

Con successivi atti, la giunta regionale emana un regolamento che disciplina le competenze, le modalità di funzionamento, i criteri per la nomina dei partecipanti alla commissione consultiva regionale, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria e prevedendo il necessario raccordo con le capitanerie di porto presenti sul territorio.

IV Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura.

Al fine di provvedere alla programmazione e gestione delle attività di pesca ed acquacoltura, nonché, fornire tempestive indicazioni alle categorie interessate, è istituito un osservatorio regionale permanente, avvalendosi di organismi di comprovata esperienza. L'osservatorio regionale avrà il compito di monitorare gli aspetti tecnico-biologici, socio-economico ed ambientali del comparto e di realizzare programmi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, dei quadri tecnici, amministrativi e dirigenti delle cooperative.

Con successivi, atti, la giunta regionale emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalità di funzionamento dell'osservatorio regionale permanente.

V Distretti di Pesca

In ottemperanza al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, art. 4, in sintonia con il VI Piano triennale della pesca marittima, con gli accordi di programma sottoscritti tra la Regione Calabria ed il movimento cooperativo regionale e con il principio di sostenibilità, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;
- b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale con il coinvolgimento delle categorie interessate;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le varie attività che riguardano l'uso delle risorse costiere e gli stessi mestieri di pesca;
- d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione;
- e) promuovere nuove tecnologie per i mercati ittici e strategie per l'ammodernamento ed il rafforzamento delle reti commerciali e distributive.

Il presidente della giunta regionale, sentiti gli assessorati competenti, le organizzazioni cooperative e le associazioni regionali di categoria, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca.

Art. 4.***Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi***

1. Il Presidente della giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi nel rispetto delle disposizioni contenute nelle «Linee direttive per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura» 2001/C-19/05 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee - serie C19 del 20 febbraio. Gli incentivi alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi, di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

- a) favorire la cooperazione tra pescatori, i consorzi, le cooperative della filiera ittica e le associazioni tra i produttori della pesca, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle organizzazioni cooperative della pesca a base nazionale;
- b) favorire la valorizzazione dell'economia ittica, delle attività di filiera, degli aspetti ambientali, della difesa e tutela dei prodotti, finalizzate alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione della piccola pesca costiera artigianale, al miglioramento dell'igiene e della qualità dei prodotti;
- c) favorire la costituzione di consorzi di gestione della fascia costiera della piccola pesca artigianale;
- d) favorire iniziative delle imprese di pesca singole ed associate finalizzate all'imbarco ed alla formazione di giovani, anche rispetto alle conoscenze dell'ambiente marino;
- e) favorire iniziative di riconversione e/o diversificazione nelle attività fuori dal settore della pesca marittima come il pescaturismo e l'ittiturismo;

i) favorire interventi in favore dell'imprenditoria femminile nel settore in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 e successive modificazioni;

g) favorire la realizzazione, la ristrutturazione è l'ampliamento di impianti di acquacoltura, con particolare attenzione alle attività innovative;

h) favorire l'aumento della sicurezza a bordo, la dotazione e sostituzione di attrezzi ed apparecchiature per la piccola pesca artigianale esercitata con imbarcazioni da pesca aventi lunghezza inferiore a 12 mt, ai sensi del Reg. (CE) 2792/99 e successive modificazioni;

i) favorire l'acquisto di contenitori ed automezzi frigoriferi ed isotermici per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

j) favorire l'acquisto di impianti e macchinari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

k) favorire il miglioramento dei servizi dei porti da pesca;

l) favorire la costituzione dei fondi di garanzia per investimenti a favore di imprese e cooperative della pesca al fine di agevolarne l'accesso al credito;

m) favorire l'informazione delle imprese di pesca; dell'acquacoltura e delle attività connesse come definito dal decreto legislativo di orientamento n. 226 del 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

n) favorire lo sviluppo delle produzioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di qualità ed i prodotti tipici;

o) favorire lo studio e l'applicazione di sistemi di certificazione dei prodotti;

p) incentivare progetti di riconversione di attrezzo da traino verso attrezzi altamente selettivi;

q) promuovere studi e programmi di gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera, orientati alla tutela e valorizzazione delle risorse;

r) incentivare la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi di mercato, anche attraverso l'informatizzazione e la gestione telematica dei sistemi di vendita;

s) prevedere un cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;

t) prevedere opportuni incentivi per la costituzione, l'avviamento ed il primo funzionamento di sportelli di supporto all'utenza e di centri di servizi, promossi da una o più organizzazioni nazionali cooperative rappresentative e riconosciute, specializzati per il settore della pesca, finalizzati alla qualificazione d'impresa, alla diffusione delle innovazioni tecnologiche, delle misure di tutela ambientale, delle normative nazionali e comunitarie e dell'insieme delle conoscenze utili alla qualificazione dell'impresa di pesca nei suoi aspetti produttivi, commerciali e di svolgimento dell'attività lavorativa;

u) incentivare studi di fattibilità per l'istituzione di zone marine protette, aree di tutela biologica e per la costituzione di consorzi e cooperative di pescatori finalizzati alla protezione, valorizzazione, incremento e sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine.

Art. 5.***Strumento finanziario a supporto dello sviluppo delle imprese del settore ittico***

1. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l'incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, è istituita una agenzia per lo sviluppo con compiti quali: la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari; la fornitura di servizi finalizzati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo delle imprese della pesca e in particolare delle cooperative; gli incentivi all'insediamento di nuove imprese nel territorio regionale, le ristrutturazione finanziarie, il risanamento delle aziende, secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2. La giunta regionale con propri atti, definisce:

a) gli ambiti di intervento dell'agenzia per lo sviluppo;

b) le modalità per la costituzione di un fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformità con le determinazioni proposte alla commissione europea in applicazione dell'art. 33 del regolamento (CE) 1257/1999;

c) gli interventi di salvataggio, ristrutturazione e risanamento aziendale in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali, in conformità con la comunicazione CE 97/C283/02 e gli interventi comunitari 1999/C 228/02;

d) i costi relativi agli interessi bancari per crediti finalizzati all'avvio di attività di acquacoltura e maricoltura da parte di società cooperative o loro consorzi, per un massimo di tre anni;

e) i contributi fino ad un'massimo del 50% degli oneri finanziari sostenuti per anticipazioni bancarie necessarie all'attuazione di progetti regolarmente approvati e finanziati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria per il settore della pesca;

f) gli aiuti per il risarcimento di danni subiti dalle imprese del settore ittico, singole o associate, per fenomeni calamitosi o avversità meteomarine.

3. L'affidamento della gestione sarà effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 6.

Aiuti all'occupazione

1. La Regione, al fine di favorire l'occupazione dei giovani, dei disoccupati, dei lavoratori precari e dei soggetti in cassa integrazione, può erogare un prestito per la costituzione e l'avvio di cooperative del settore ittico.

2. La Regione al fine di incentivare l'imprenditoria femminile, può erogare agevolazioni aggiuntive per la costituzione ed il primo avviamento di imprese cooperative la cui base sociale sia almeno per il 50% costituita da donne.

Art. 7.

Riconversione del comparto spadare

1. Il Presidente della giunta regionale, sentito l'assessore all'agricoltura e pesca, con propri atti, definisce le modalità di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali dei pescatori provenienti dal comparto spadare calabrese, attraverso la riconversione verso attività innovative, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle «Linee direttive per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura» 2001/C-19/05 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee - serie C19 del 20 febbraio 2001.

2. Gli aiuti e gli incentivi di cui al precedente comma 1 debbono avere, in via prioritaria, le seguenti finalità:

a) incentivi per la riconversione e/o diversificazione nelle attività fuori dal settore della pesca marittima come la maricoltura, il pescaturismo e l'ittiturismo;

b) corsi di riqualificazione professionale;

c) progetti pilota innovativi nel campo dell'ambiente, della qualità e degli aspetti igienico-sanitari;

d) indagini socioeconomiche finalizzate a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 8.

Destinatari degli interventi ed ammontare degli incentivi

1. Gli interventi e gli incentivi sono concessi per iniziative di competenza regionale, con il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153, con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e con le altre normative vigenti a livello comunitario e nazionale.

2. Destinatari degli interventi e degli incentivi sono, in ordine di priorità:

a) le associazioni nazionali e regionali di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative del settore il cui contributo è da intendersi al 100% quando i progetti presentati rivestono un interesse collettivo;

b) le cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciute;

c) i consorzi di imprese cooperative e non;

d) le imprese associate o singole.

3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione. Le associazioni nazionali di categoria riconosciute e rappresentative del settore, possono avanzare richiesta di finanziamento per progetti che siano riferiti al presente testo di legge.

4. L'ammontare degli interventi e degli incentivi previsti dall'art. 3 della presente legge è stabilito nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, tale limite può essere elevato fino al 100% in caso di iniziative dei consorzi di gestione della fascia costiera istituiti in conformità alla legge n. 164/1998 e al decreto ministeriale 14 settembre 1999, per la ricerca e comunque per tutte le azioni che abbiano evidente interesse collettivo per il settore regionale della pesca e acquacoltura.

5. L'ammontare complessivo degli interventi e degli aiuti può essere elevato fino al massimo del 70% per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di età non superiore a 35 anni, da elevarsi al 100% in caso di interesse collettivo.

Art. 9.

Esercizio delle funzioni amministrative. Procedure

1. Ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, le funzioni amministrative connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalle province.

2. Restano di competenza della Regione le funzioni descritte nell'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, nonché la ripartizione delle risorse disponibili, con cadenza triennale, fra i vari tipi di interventi finanziabili, nonché la ripartizione delle risorse disponibili tra le province, da adottarsi con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale della pesca.

3. Le domande per la concessione dei contributi per l'anno in corso devono essere presentate al Presidente della provincia competente per territorio entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno.

4. Per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge alle domande di contributo deve essere allegata una scheda progetto, elaborata dal servizio competente, contenente una relazione tecnica indicante obiettivi, costi, modalità di finanziamento, risultati attesi nel triennio e ogni altra documentazione richiesta.

5. Ciascun piano provinciale degli interventi previsti dalla presente legge è approvato con delibera della giunta provinciale che fissa anche le modalità di presentazione del progetto esecutivo ed il contributo concesso.

6. Con decreto del Presidente della provincia, previa istruttoria del servizio competente, vengono approvati i singoli progetti, stabiliti i tempi di inizio e conclusione dei lavori o delle forniture, determinato il contributo regionale.

7. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, d'altri Enti pubblici, locali e nazionali o dalla UE, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda, precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.

8. È consentita la presentazione in forma di autocertificazione della documentazione relativa alle richieste di aiuto, in tutti i casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

9. La Regione assicura lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e sorveglianza dell'attuazione delle politiche di incentivazione e predisponde annualmente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale vengono evidenziati il grado di efficacia, i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi, il rispetto dei criteri di priorità.

10. In caso di persistente inattività, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale del 23 luglio 1998, n. 9, nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione può sostituirsi alle province. In tal caso la giunta regionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede l'amministrazione della Regione.

Art. 10.

Erogazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una relazione che illustri i programmi attuati, gli obiettivi raggiunti e la regolare esecuzione dell'intervento supportata dalle fatture di spesa o altra idonea certificazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa al contributo.

2. La graduale erogazione degli incentivi in rapporto allo stato di avanzamento delle opere può essere effettuata su richiesta.

3. Le domande sono esaminate entro trenta giorni dalla loro presentazione, gli incentivi sono erogati nei sessanta giorni successivi.

4. Gli incentivi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo non possono essere inferiori al 25% dello stanziamento a fondo perduto.

Art. 11.

Decadenza e proroghe

1. I beneficiari decadono dagli incentivi qualora entro sei mesi dalla comunicazione degli incentivi non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o dei servizi o proceduto all'acquisto dei beni strumentali.

2. La giunta provinciale, contestualmente all'atto di concessione degli incentivi, fissa il termine entro il quale le opere dovranno essere completate a pena decadenza.

3. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione e di localizzazione in Calabria sui beni e le opere oggetto delle provvidenze per dieci anni per i beni immobili e per cinque anni per ogni altro bene.

4. La giunta provinciale con provvedimento motivato, nel caso in cui ricorrano gli estremi della decadenza, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 2 del precedente art. 5.

5. I termini di cui al comma 2 del precedente articolo possono essere prorogati, su richiesta motivata dai beneficiari degli incentivi per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 12.

Disporizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 2004 in € 100.000,00 si provvede utilizzando i fondi iscritti sul capitolo 22060104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.

2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2005 le corrispondenti spese saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio e con l'apposita legge finanziaria collegata.

3. La gestione delle provvidenze della presente legge è regolata dalle disposizioni recate dal capo III della legge regionale 23 luglio 1999, n. 9.

4. Per le spese di funzionamento del Tavolo azzurro, della Commissione consultiva regionale e del comitato tecnico regionale, si provvede con il competente capitolo di bilancio n. 1013101.

Art. 13.

Pubblicazione

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 novembre 2004

CHIARAVALLOTTI

04R0746

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507006/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 88,00
---	---------

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 56,00
---	---------

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 4,00

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 2 1 2 *